

## CXCII

## TORNATA DEL 31 MAGGIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Congedi — Annunzio della morte del senatore Siacci — Il Presidente invia l'estremo saluto all'estinto senatore, e il ministro di agricoltura, industria e commercio vi si associa a nome del Governo — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Riposo settimanale » (N. 390-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Casana, Pisa, Tassi, Pierantoni, Arcoleo, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — La discussione generale è chiusa — Sull'art. 1 parlano i senatori Arrivabene, che propone un'aggiunta, Bettoni, dell'Ufficio centrale, Roux, che propone un emendamento, Casana il quale, associandosi all'aggiunta del senatore Arrivabene, la ripropone, d'accordo con questo, emendata, Brusa, Tassi, Pisa, Arcoleo, relatore, Di Marzo, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale dichiara di non accettare gli emendamenti proposti — Il senatore Casana, anche a nome del senatore Arrivabene, ritira la sua aggiunta — L'emendamento del senatore Roux, posto ai voti non è approvato — Lo stesso avviene di un altro emendamento proposto e svolto dal senatore Tommasini, e non accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva l'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale — L'articolo 2 è approvato senza osservazioni; l'art. 3 con la soppressione di un inciso, consentita dal ministro e dall'Ufficio centrale — Sull'art. 4 parlano i senatori Visocchi e Tassi, che propongono emendamenti, Sonnino, Brusa, Pisa, Roux, Arcoleo, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — L'articolo 4 è approvato con gli emendamenti dei senatori Visocchi e Tassi — Si approva poi l'articolo 5 con una modificazione di forma proposta dal ministro — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Parlano sull'ordine del giorno il senatore Levi ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente della Cassa di risparmio di Forlì: *Conto reso* di quel Consiglio di amministrazione sulla gestione 1906;

Il presidente della Deputazione provinciale di Modena: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906;

L'onorevole ministro della guerra, Roma: *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1885*;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza, Trieste: *Bilancio di Cassa* di quell'Associazione, anno 39°;

Il signor Enrico Cocchia, Napoli: *L'ideale artistico, religioso e politico di Giosue Carducci*;

L'onorevole ministro degli affari esteri, Roma (per il signor Francesco Trentini, presidente del Messico): *El Florecimiento de México*;

L'onorevole sindaco del Municipio di Bergamo: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1906 (fascicolo 47°)*.

#### Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio della Presidenza della Camera; prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, addì 29 maggio 1907.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 29 maggio 1907, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

« 1° Tombola a beneficio dell'Ospedale civile di Padova;

« 2° Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo Ospedale di Sampierdarena.

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa presentazione; i due disegni di legge saranno trasmessi agli Uffici.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi: il senatore Carutti di un mese per motivi di salute, e il senatore Del Mayno di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

#### Annunzio della morte del senatore Siacci.

PRESIDENTE. Signori senatori, ho il dolore di partecipare al Senato che questa mattina

alle 10, ho ricevuto da Napoli il seguente telegramma: « Partecipando addoloratissimi la morte senatore Siacci avvenuta stamane, comunichiamo suo desiderio non facciasi commemorazioni Senato - Famiglia Siacci ».

Mentre ho il dovere di rispettare il desiderio del defunto collega, ciò non m'impedisce di mandare, a nome del Senato, il nostro estremo saluto al collega che fu valente ufficiale e distinto scienziato, nonchè le nostre vive condoglianze all'addolorata famiglia. (*Benissimo*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A nome del Governo mi associo ai sentimenti espressi dall'onor. Presidente.

#### Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1° Modificazione all'articolo 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, relativa ai provvedimenti a favore del comune di Comacchio;

2° Modificazione dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici.

#### Discussione del progetto di legge: « Riposo settimanale » (N. 390 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sul riposo settimanale.

Domando all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si svolga sopra il testo presentato dall'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto, tanto più che il testo di quest disegno di legge, presentato dall'Ufficio centrale, è stato concordato insieme con me. Io sono quindi perfettamente di ac-

cordo con l'Ufficio centrale sulle modificazioni da esso apportate a questo disegno di legge, salvo che su poche modificazioni di forma, sulle quali, naturalmente, ci metteremo d'accordo durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Allora prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 390-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Abbenchè sia nei costumi del Senato che il silenzio abbia il grande valore di una approvazione piena e completa, sembra a me che l'importanza dell'argomento trattato nel disegno di legge che abbiamo sott'occhio, non escluda che sia necessario che una parola viva dica di questa approvazione. È da lungo tempo che si sentiva il bisogno di un provvedimento di simile genere, perchè, col progredire della civiltà, è naturale che si accentui sempre più il bisogno che lo Stato assurga al compito di regolare taluni rapporti fra cittadini, allo scopo d'impedire che coloro i quali, di per sè, liberamente, non potrebbero senza il consenso generale ottenere una sufficiente tutela, questa tutela raggiungano. Era senza alcun dubbio difficile trovare la formula che venisse a sanzionare, in un modo che non ledesse le consuetudini e gli altrui diritti, il diritto che ogni lavoratore ha ad un conveniente riposo; diritto che risponde a ragioni d'igiene ed a ragioni sociali. Sembra perciò a me che una parola di lode debba essere data all'onor. ministro che questo disegno di legge ci ha presentato. Esso è bensì frutto dei lavori e degli studi profondi di altri che lo precedettero, dell'Ufficio del lavoro, e di preziose raccolte statistiche che per mezzo di essi si fecero. Ma una ragione di compiacimento per noi è il potere oggi segnalare che in una formula non facile a raggiungere, si sia in questo disegno di legge espresso il fondamento del principio che deve regolare questo riposo settimanale. Con molta saviezza, mentre si esclusero dall'obbligo del riposo settimanale quei lavori i quali per loro natura indiscutibilmente non potevano essere assoggettati ad una regola rigorosa, fu in pari tempo

lasciato libero il campo perchè per tutte le altre manifestazioni di lavoro si possa quest'obbligo del riposo settimanale stabilire, mediante regolamenti, e mediante deliberazioni dei Consigli comunali, in guisa insomma da rispondere realmente a ciò che è in ciascun caso ottenibile, senza andare contro eccessivamente a consuetudini e bisogni che, a seconda dei luoghi, a seconda di queste stesse manifestazioni del lavoro, devono esser regolati.

Un argomento di seria osservazione sorge tuttavia. Questo disegno di legge non fa altro che stabilire il diritto al riposo settimanale pei salariati, imponendo ai conduttori l'obbligo di accordare questo riposo. Ma vi è un punto che è conseguenza naturale e logica dell'esplicazione di quest'obbligo sul quale occorre soffermarsi.

Per tutti quegli esercizi, come ad esempio gli esercizi di rivendita e i laboratori di parucchieri, come sono chiamati nel progetto di legge, nei quali si trovano lavoratori salariati, può avvenire che vicino ad essi vi sieno degli esercizi condotti da associati in forma cooperativa o da chi personalmente e col sussidio di membri della propria famiglia può occuparsene direttamente.

In questo caso avverranno contrasti; perchè, mentre gli esercizi condotti da coloro che vi adibiscono salariati dovranno in quei determinati giorni rimanere chiusi, a fianco di essi avranno libera azione, e quindi faranno una concorrenza viva e forte, quelli condotti personalmente dai proprietari o da associati in forma cooperativa.

Io comprendo che l'imporre la chiusura di esercizi vada al di là del principio che si è voluto stabilire, inquantochè il disegno di legge non intende esplicitare altro fuorchè il diritto al riposo settimanale in favore del lavoratore salariato e l'obbligo corrispondente a carico del conduttore.

Ma bisogna pur prevedere che nel caso da me indicato, avverranno contrasti fra gli esercizi forzatamente chiusi e gli altri che rimarrebbero aperti.

Io, per conseguenza, richiamo l'attenzione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale su questo punto, affinchè studi se non sia il caso di introdurre nel disegno di legge una qualche aggiunta. Non vorrei commettere indiscrezioni,

ma ho ragione di supporre che già l'onor. ministro si sia preoccupato di questo lato della questione, e nello svolgimento della discussione degli articoli converrà che ritorniamo sull'argomento.

Ad ogni modo ho creduto che fin d'ora in questa discussione generale fosse opportuno di richiamare l'attenzione del Senato sulla importanza della fatta osservazione, ed altro non mi resta che rallegrarmi che il Senato possa col l'esame, ed io spero col voto favorevole rispetto a questo disegno di legge, segnare una volta di più una pietra miliare nell'azione di somma cura che lo Stato e la società ha rivolto verso tutti gli umili.

Provvedendo ad accordare il riposo settimanale ai lavoratori non si risponde soltanto ad una necessità fisica e ad un bisogno morale, ma si può anche con esso, se accompagnato da estrinsecazioni in cui i lavoratori abbiano a trovare svaghi onesti, raggiungere un alto fine moralizzatore. (*Benissimo*).

#### Presentazione di un progetto di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per l'« autorizzazione della spesa di L. 1,500,000 per l'acquisto dei depositi viveri della cessante impresa della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge pel riposo settimanale.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. La bella relazione del carissimo amico mio senatore Arcoleo rivela la mente serena, acuta e colta da cui è uscita e presenta un quadro completo, chiaro ed esatto della situazione di questa questione del riposo settimanale, che è divenuta punto non ultimo del

programma della legislazione operaia. Programma ormai richiesto dalla odierna organizzazione del lavoro, e dal bisogno, nel mondo moderno, di integrare i diritti delle classi lavoratrici, verso l'ente sociale, affinché ne osservino pure i doveri, nell'altissimo intento del progresso e del benessere di tutto il consorzio civile.

Resistendo alla tentazione di segnalare partitamente tutti i pregi di questa bellissima relazione, mi limiterò invece ad accennarne qualche neo, e l'onor. Arcoleo sa meglio di me, che le dame di altri tempi quando non avevano nèi, se li aggiungevano per dare risalto alla loro bellezza. Non se ne avrà a male perciò se chiamo nèi quelli che vado a segnalare nella sua relazione e aggiungerò pure qualche cosa a quello che ha già detto l'onor. senatore Casana relativamente a un grave dubbio che sorge dalla relazione stessa.

Nella prima pagina di questa bella relazione si legge: « Nè vale indugiarsi a combattere il pregiudizio che una tale legge offenda la libertà individuale, apporti ostacoli e nocimento al progresso delle grosse industrie o deprima le piccole aziende che hanno breve margine di profitto ».

Dice l'onor. Arcoleo: « sono dispute astratte ». Mi permetta il mio amico Arcoleo di dirgli che io non posso sottoscrivere interamente a questa sua opinione. Non sono dispute astratte, e purtroppo la riprova di questo mio asserto si trova facilmente. Si può infatti presentare talora la alternativa fra il ledere la perfetta libertà individuale o dar luogo ai disordini e alle violenze che può provocare una concorrenza, che non è perfettamente equa, ma che viene tollerata dalla legge, quando la legge non preveda. Di questo ne ripareremo in occasione del grave dubbio già accennato dall'onor. Casana che ripeterò al Senato.

D'altronde, si tratta di questioni che furono già studiate da valenti uomini e che hanno dato adito a gravi dubbi, appunto per i danni che possono portare anche alle piccole aziende e ai piccoli commerci. Mi basti accennare che nel seno del Consiglio del lavoro uno dei più autorevoli nostri parlamentari l'onor. Sidney Sonnino si mostrava molto peritante, riflettendo ai danni che potrebbero venire da una legge meno cauta sul riposo settimanale per l'indu-

stria dei forestieri, che dà tanti profitti al paese e specialmente a Roma. Mi basti inoltre accennare che volgarmente si è già sollevato il timore di danni a piccole aziende che in qualche parte d'Italia hanno il mal vezzo di tenere aperto anche la festa.

Si osservò alla buona che si hanno 365 giorni all'anno e che essendovi 52 settimane ogni anno, per 52 giorni, con la nuova legge, vi sarà l'obbligo di tener chiusi questi esercizi, ciò che diminuirà l'introito nella proporzione di un settimo. Si domanda poi se l'agente delle imposte terrà conto nella tassazione della ricchezza mobile di questa diminuzione di un settimo del reddito.

Non sottoscrivo a questi dubbi ma li ho accennati per dire al senatore Arcoleo che questa sua frase, troppo recisa, costituisce un neo nella sua relazione. D'altronde ogni riforma porta seco degli spostamenti, dei sacrifici con danni individuali che poi, nella pratica delle cose, a mano a mano scompaiono nell'utile generale. Si sa che la via del progresso è seminata di vittime che sono dimenticate, quando il progresso si sia verificato con grande utile dell'intera società.

E vengo ad un altro minimo neo che riscontro nella relazione e precisamente alla pag. 4, dove è detto che non si è pensato per ora a includere nell'obbligo del riposo festivo le ferrovie e le tramvie per molte ragioni.

Ma mi pare che il mio amico Arcoleo abbia dimenticato per le ferrovie la massima ragione, che giustamente ha prevalso oggidì ad escluderle, la ragione finanziaria.

Solo da computi affrettati, ma abbastanza fondati, fatti sull'andamento delle ferrovie, è risultato che, per introdurre senz'altro questa riforma nel personale ferroviario, bisognava disporre di parecchi e parecchi milioni, e si è rimandata la riforma, oltrechè per gli altri motivi accennati dal senatore Arcoleo, anche per questo, non d'importanza piccola, tanto più sull'inizio dell'esercizio di Stato, il quale il Senato ben sa che dal lato finanziario è per ora tutt'altro che promettente.

Ma non si tratta che di nei superficiali, mentre la relazione ci presenta una sintesi robusta della situazione in Italia dell'argomento, che, parafrasando, rischierei di sciupare. E vengo ad una conclusione, riassumendo le idee che

hanno ispirato lodevolmente all'onor. ministro la presentazione di questo progetto di legge.

Questo progetto di legge si prefigge due intenti principali.

Il primo, di concedere e garantire il riposo festivo agli addetti al commercio che più lo reclamano, più l'hanno reclamato e più ne hanno bisogno. Non vi è nessuno che ignori la vita assolutamente priva di qualsiasi libertà di molti commessi di aziende commerciali, che in tutto l'anno non godono che due o tre giorni di libertà: ciò può rappresentare una derisione di riposo e non quel riposo effettivo che persone come tutte le altre, visto lo scarso compenso, hanno pure diritto di avere.

L'altro intento principale che si prefigge la legge è molto prudente; è quello di consolidare e regolare la materia del riposo festivo nelle aziende industriali, nella maggior parte delle quali già esiste per consenso tacito ed espresso tra padroni ed operai.

E vengo al punto grave, già segnalato dall'onor. Casana.

Già fin dall'art. 1 di questa legge, questo dubbio grave scaturisce, in quanto che si accenna a quest'obbligo del riposo settimanale; ma vi si accenna con questa frase testuale:

« Gl'imprenditori e direttori di aziende ecc., in qualunque genere, debbono dare, alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate ecc. ecc., un periodo di riposo ».

Dunque, a norma di questo articolo, gli imprenditori o padroni che hanno la fortuna, o la minore fortuna, secondo i casi, di avere membri di famiglia associati, o che possono associarsi alla loro azienda, hanno il diritto di esercitare questa azienda e tenere aperta la bottega, o l'officina, nei giorni del riposo settimanale, a differenza di tutti gli altri cittadini che sottostanno a quest'obbligo di legge, e perchè senza parenti, devono cessare dal lavoro.

Ora, basta enunciare la cosa perchè se ne comprenda la grave ingiustizia pratica che ne deriva. E infatti, la maggior parte delle legislazioni, e sono assai numerose nel mondo, che hanno applicato il riposo festivo, hanno imposto contemporaneamente la chiusura dei negozi e delle aziende, non facendo questa distinzione per i parenti impiegati dai padroni.

E qui si applica appunto quella tale rifles-

sione che mi permisi di fare all'amico Arcoleo. Ecco un caso in cui ci si trova nella alternativa o di vincolare un po' la libertà individuale, perchè è un fatto che si tratta di vincolare la libertà individuale di questi padri, zii, ecc., oppure di lasciare adito ad una concorrenza sleale per fatto della legge.

Del resto i fatti parlano chiaro.

A Parigi, come pare abbia accennato il senatore Casana, sono successi gravissimi disordini, perchè il progetto di legge francese, poco conseguente, si è dimenticato di tener conto di questa grave difficoltà pratica. Questi disordini ora sono cessati non intieramente e mantengono assai preoccupato il Governo francese.

Come il Senato sa, se ne è già fatta questione nel Parlamento francese e sembra che si debba, dopo pochissimi mesi dall'applicazione di questa legge, pensare ad un emendamento. E salvo a parlarne più dettagliatamente, ove occorra, osservo le professioni che hanno dato adito principale a questi disordini sono quelle degli alberghi, dei *restaurants*, e specialmente l'industria della panificazione. Nientemeno che vi fu qualche minaccia di lasciar Parigi senza pane, per la poca prudenza del legislatore di non tener presente la necessità di una eguaglianza di trattamento fra tutti coloro a cui questa legge va applicata.

A dire il vero, nè il Governo nella sua relazione, nè l'Ufficio centrale, hanno voluto occuparsi di questo grave punto della legge a noi sottoposta; e lo capisco perfettamente, perchè si tratta di una questione spinosa, ardua, a cui non è facile trovare la soluzione. La soluzione però mi sembra ovvia; è già stata lumeggiata dall'onor. senatore Casana; è già stata accennata indirettamente da me con una parola, *chiusura*, e questa soluzione è quella che è già imposta dalla legislazione di tutte le nazioni più colte e progredite del mondo, che hanno voluto anche iniziare soltanto la legislazione sociale dal lato del riposo settimanale. Perciò vedrà l'onor. ministro, che è di me ben più competente, e che ha il merito della presentazione della legge e che ne avrà pure la responsabilità dell'esecuzione, vedrà il carissimo collega Arcoleo, tanto acuto e competente in materia, se non sia il caso di accettare un provvedimento chiaro che liberi il legislatore, dirò così, dal rimorso di suscitare disordini con

una legge, che invece avrebbe sana base di igiene, di buon governo sociale, e che dovrebbe produrre solo benefizi.

Ciò detto, e ripetendo col relatore che è un savio metodo quello adottato dal Governo in questi casi di applicare gradualmente anche questa legge del riposo festivo, tenuto conto delle condizioni dell'ambiente (perchè io per primo non voterei una legge plasmata sul sistema inglese per l'Italia), tenuto conto di questo savio intento e che il legislatore avrà modo, secondo l'ambiente e le circostanze, di muovere gradualmente altri passi in avanti, qualora si presenti la necessità, concludo colla dichiarazione esplicita, che, convinto della bontà e della equità sociale di questa legge, la voterò con sicura coscienza, tanto più, dopo la precisa e concisa relazione del carissimo amico mio il senatore Arcoleo. (*Benissimo*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Onorevoli colleghi. Io mi guarderò bene dallo spendere parole per parafrasare malamente i concetti e gli argomenti che l'amico e collega Arcoleo ha esposto nella sua splendida relazione.

È arido il campo politico e il campo legislativo; ma vi ha pure taluna volta chi riesce ad arare questo campo per guisa da far provare un vero godimento intellettuale, ed all'amico Arcoleo sinceramente dichiaro, che leggendo la sua relazione, ho sentito ridestarsi in me i più grati ricordi artistici e letterari: onde non mi permetterò di ripetere, con pretesa di rafforzarli, gli argomenti che il collega Arcoleo ha con sintesi così efficace e forma così elegante presentato, poichè certamente ne sciuperei l'opera e sarei come un barbaro arrogantesi di ritoccare una statua greca.

Però io sento, onorevoli colleghi, la necessità di fare in quest'aula un'affermazione precisa riguardo a ciò, che parve un momento aleggiare come un semplice dubbio fra le parole del collega Casana, e che trovò riverbero nelle osservazioni testè fatte dal collega Pisa. Il dubbio adombrato riflette una questione che sembra accessoria, e che è indubbiamente e semplicemente di metodo, ma che nella soggetta materia assurge alla stessa importanza della questione di principio, e investe tutta quanta la legge: inquantochè dal risolvere questa recisa-

mente dipende la seria incarnazione dei propositi che affaticano il Governo e noi nella compilazione di questa importantissima legge. Le accademie si fanno, o non si fanno. Si fanno le leggi per applicarle? Ed allora è necessario aver tutti i mezzi di controllo richiesti, perchè le eventuali infrazioni si sorprendano e la relativa sanzione penale indubbiamente succeda alle infrazioni constatate. Se no, è vano legiferare.

Ora, se, per quanto riguarda la obbligatorietà del riposo settimanale, non sarà stabilito un metodo sicuro di vigilanza e di controllo sulla osservazione delle norme prescritte, noi avremo inutilmente disputato e deliberato in questa importante materia: e se il ministro, esponendo il pensiero suo nella discussione generale, non ci darà affidamento che, discutendosi poscia gli articoli, verrà introdotta una disposizione che riesca a dare valida efficienza alla legge in esame, non riusciremo che a formulare delle massime, delle quali riuscirà più che difficile, quasi impossibile una seria applicazione, per quanto possano abilmente argomentarsi coloro che dovranno por mano al complicato ed ostico regolamento.

Noi non riusciremo ad ottenere che questa imposizione altamente morale e necessariamente armonica colla legislazione del lavoro, della quale viene ad essere come la integrazione, abbia una concreta efficacia, se non quando verrà rigorosamente prescritto che nel giorno destinato al riposo, gli opifici e i negozi tutti, i quali hanno in qualche modo relazione a quelle industrie per le quali il lavoro deve tacere, sieno chiusi effettivamente, nè possa avervi accesso il pubblico. Se la chiusura di tutti cotesti negozi, esercizi, opifici non venisse categoricamente prescritta, sicchè riuscisse possibile al pubblico di accedere a quei luoghi di lavoro ove i proprietari o conduttori impiegano esclusivamente l'attività propria e dei famigliari che da loro dipendono e quasi formano con essi una sola persona, facendo a meno dell'opera di dipendenti estranei, si verrebbero indubitabilmente e necessariamente a creare pericolosi squilibri, per la specialissima concorrenza privilegiata che ne risulterebbe, non feconda dei benefici morali ed economici che la libera concorrenza produce, ma foriera in quella vece di gravissime perturbazioni; quelle perturbazioni

alle quali faceva cenno fugacemente il collega Casana, e a cui si richiamava di poi il collega Pisa, e delle quali noi abbiamo esempi vicini e recenti. Perchè io mi richiamo, onorevoli colleghi, a ciò che avviene in Francia, dove appunto, proclamato ed applicato il principio che noi stessi stiamo in questo momento traducendo nella nostra legislazione sociale, ma senza avvisare e stabilire una misura radicale, sicura per garantire l'esecuzione delle norme regolatrici del riposo settimanale, si è aperto l'adito ad attriti gravi e a veri e propri conflitti, che inducono quasi quotidianamente a conseguenze dolorosissime pel benessere dei cittadini e per la privata e pubblica tranquillità.

Ora, poichè abbiamo alle porte d'Italia l'esempio, guardiamoci dall'errore in cui caddero i nostri vicini. Io ritengo assolutamente necessario prescrivere la chiusura degli opifici e negozi nei quali si esercitano i commerci e le industrie soggette all'obbligo del riposo settimanale, quand'anche il lavoro si compia dal proprietario o dai suoi famigliari e non da dipendenti estranei stipendiati e salariati. Senza questa forma esteriore dell'interdizione del lavoro, la legge di cui ci occupiamo potrebbe facilmente essere delusa, o provocare inconvenienti gravi tra coloro che sarebbero necessariamente costretti al riposo e coloro che alla legale imposizione si potrebbero sottrarre. Ond'è che io invoco in proposito esplicite dichiarazioni dal ministro e la introduzione di una esplicita disposizione nella legge. Invocazione questa che io faccio tanto più tranquillamente, dacchè il sistema della chiusura obbligatoria è applicato, se non in Francia, in molti altri paesi, i quali appunto non hanno potuto escogitare altra forma di sicura sanzione e di controllo, e dacchè è pure notorio che tutti coloro, i quali da noi si sono più specialmente interessati al trionfo di questa legge, reclamano a gran voce come unico e pratico mezzo di applicazione della legge, l'obbligo di chiusura che io sostengo indeclinabile.

L'Ufficio del lavoro, nel quale tanti illustri uomini di opinioni e correnti diverse si trovano pur riuniti in unico intento, si è manifestato chiaramente favorevole alla misura di cui invoco l'applicazione; e mi piace ricordare che in quel benemerito consesso, l'autorevolissimo senatore Farina la caldeggiò colle più

esplicite dichiarazioni e i più chiari motivi, come gli atti dell'Ufficio stesso fan fede.

Nè va dimenticato che l'Unione delle Camere di commercio (che è la più genuina e autorevole rappresentanza di tutte le classi che al commercio e alle industrie si dedicano, ed è l'esponente dei loro desideri) si pronunciò nitidamente nel senso della necessità della chiusura nei giorni di riposo settimanale, senza della quale una pericolosa, nuovissima concorrenza si sarebbe suscitata fra gli esercenti in condizione diversa d'industria e di fortuna.

Ancora una importante constatazione di fatto importa, onorevoli colleghi, di tenere presente; e questa è: che nelle città ove si agitò la questione della necessità del riposo settimanale e, dopo lungo dibattito, e manifestazioni e comizi, si venne per determinate industrie ad un amichevole accordo fra gli interessati e si ammise il riposo stesso come obbligatorio o nei dì festivi o per turno, si riconobbe necessaria e si applicò la chiusura assoluta, perchè si dovette inesorabilmente ammettere, che, senza di questa, nessun controllo e nessuna sanzione sarebbe stata possibile, e il campo sarebbesi dischiuso a contestazioni quotidiane ed a violenze riprovevoli.

Non appena un progetto sul riposo festivo fece apparizione alla Camera, piovvero d'ogni parte istanze diverse, manifestazioni, proteste, voti, coi quali eravamo fin dal primo momento interessati alla questione: e poichè l'urna fu contraria a quel primo progetto nell'altro ramo del Parlamento, e il Governo presentò al Senato quello di cui ci occupiamo, i ricorsi, i memoriali, le proposte, le critiche, le sollecitazioni vennero in gran copia a richiamarci all'esame più accurato di questo progetto. Ora noi abbiamo potuto constatare come, laddove non si manifestava contrario pensiero, e si assecondava il principio che nel progetto si intende di incarnare, tra le modalità che si affacciavano come complemento necessario della legge fosse appunto questa, della quale ho creduto intrattenere il Senato, chiedendo formalmente che ne avvenga la più esplicita consacrazione.

Riassumendo adunque ciò che con troppe parole ebbi fin qui ad esporre, dichiaro che io do tutto il mio appoggio a questo progetto di legge. Ma chieggo al ministro il suo esplicito

assenso a che nella legge si inserisca una disposizione chiara e precisa come questa: « Nell'ora in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici, e di qualunque genere, dovranno restar chiusi al pubblico, e non vi si potrà compiere nessun lavoro diverso da quello del proprietario e delle persone della sua famiglia ».

Non tengo alla forma, ma alla sostanza, come non tengo al posto che tale disposizione dovrà avere nel contesto della legge. Ma la disposizione ci sia e tale che tolga ogni ambage e sappia ciascuno come la debba rispettare. Senza di essa l'opera pacificamente riformatrice che il legislatore si prefigge sarebbe frustrata, e le alte idealità, tratteggiate così splendidamente dal senatore Arcoleo nella sua relazione, verrebbero soventi, con privata e pubblica iattura, sconosciute.

Certo la misura che invoco sembra troppo restrittiva della libertà individuale. Ma la civiltà non cammina senza che la collettività imponga alla libertà individuale dei sacrifici, in compenso delle nuove utilità di cui è appropria. Del resto, onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticare che *legum servi sumus ut liberi esse possimus*. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, io oggi non volevo parlare, perciò mi sono fatto dare la parola dal nostro Presidente (ilarità). La logica mia è molto chiara, nessun tema più di questo m'interessa, perchè ogni giorno, nell'adempimento dei miei doveri, scopro la traccia dei grandi lavori che si fanno all'estero mediante trattati internazionali per dare norma al forte sentimento della vita moderna, per migliorare le classi popolari e industriali. Conosco le grandi difficoltà che incontra l'onorevole ministro, che può disporre norme per migliorare cavalli, buoi e vacche, ma non ha la potestà di dettare norme che debbano far mutare i costumi, aumentare il diritto di associazione a favore degli umili e, più che la libertà del lavoro, la necessità di una migliore remunerazione del lavoro. Onde si vuole l'azione diretta dello Stato.

Per non addurre molti esempi stranieri, mi basta dire che in Francia vi è persino una legge che obbliga i padroni dei negozi a for-



nire i loro magazzini di speciali seggiole per far sedere le donne che attendono al loro commercio, affinchè l'eccessivo lavoro non le stanchi oltre misura. Però tante leggi separate non mi affidano di riuscire efficaci. Io vorrei che l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio facesse compiere uno studio compiuto, una specie di Codice su questa materia, affinchè l'un provvedimento non vada disgiunto dagli altri. Per esempio, *sull'ordine del giorno* immediatamente dopo il *riposo settimanale* è iscritta la legge per il *riposo delle donne e dei fanciulli*. In che modo si dà riposo ai fanciulli, ce lo hanno insegnato ieri quelle brutte vicende romane ove il furore della plebe non pensò alle pene cagionate ai miserelli ritolti dalle loro madri. Dopo il pensiero di rimuovere discrepanze legislative, non posso tacere che si erra grandemente con aver fede nell'azione dello Stato e nelle leggi proibitive. Mi basta ripetere il pensiero del conte di Cavour riferito dall'Artom nel libro dei discorsi: « le classi dirigenti debbono pensare assolutamente a migliorare le condizioni delle classi proletarie, altrimenti, se non lo faranno, si avrà il socialismo e la guerra civile ». Il socialismo è vero si agita, e la guerra civile presenta i suoi sintomi.

E vengo alla questione unica, il riposo domenicale. Codesto riposo fu un dogma quasi religioso, perchè si credeva che Domine Dio, creando il mondo, si fosse riposato il settimo giorno. La Chiesa domandò questo riposo. Ma sappiamo (specialmente in talune provincie italiane), che il riposo non è soltanto domenicale, ma che santi protettori e sante protettrici moltiplicano immensamente i giorni di riposo.

Ricorderò ad alcuni amici, che vennero senatori da Montecitorio, che quando si volle ridurre il calendario delle feste, si dichiarò il giorno del capo d'anno non feriale per gli atti commerciali e giudiziari. Presto il San Donato, che amava la sua Napoli, venne a deplorare le conseguenze di quella sanzione e si tornò all'antico. Se le feste fossero come quelle della Svizzera, in cui si adoperano soltanto negli esercizi della caccia e del tiro a segno, ove ho veduto perfino gli esercizi del tiro al cannone, direi, è bello il riposo, vera la riparazione delle forze; invece le processioni e le feste di piazza riducono la mercede e le economie

degli operai. Dopo la messa corrono all'osteria, molti piccoli delitti avvengono per le frequenti scampagnate, per pochi bicchieri di vino trangugiati la domenica e nelle feste e che non si usa bere negli altri giorni, laonde fu cosa santa e provvida la legge, che mal si dice *del perdono*, ma che introdusse la condanna condizionale, che risparmia tante rovine.

Mi dispiace che non sia qui presente il nostro collega Ellero, il quale scrivendo un bellissimo libro sulla *Riforma sociale*, e un altro sulla *Tirannia borghese*, raccomandò che si rendesse meno ineducata la domenica, e che con piccoli spettacoli e col consorzio tra padroni e operai si serbasse la compagine nazionale. Non dico che molte buone intenzioni non si siano espresse nelle leggi, che non vi siano filantropi, ma l'eccezione non fa la regola.

Quante volte ho veduto con dolore che poveri operai, andati all'alba per lavorare, o alla campagna, o a qualche costruzione, al sopravvenire di una pioggia furono licenziati; dimodochè si connette anche a questo obietto l'altro del contratto del lavoro.

Si aggiunge poi, che la condizione economica dei contadini è fatta gravissima, perchè col principio della libertà delle contrattazioni, con la legge della domanda e dell'offerta, talune classi di lavoranti debbono dipendere tutte dal cielo; se piove o non piove, hanno o non hanno lavoro.

La conclusione mia adunque qual'è? Non voglio parlare in merito sul lavoro, tanto studiato dal mio amico Arcoleo; ho formulato il desiderio di un Codice di questa materia, come l'hanno altri paesi.

Nell'anno passato andai ancora una volta in Belgio, di cui si dice per errore che non ha una legislazione, ebbi in dono un Codice sopra questa materia dall'Abel di Gand che fece un eccellente manuale della legislazione.

Componete, onorevole ministro, non Commissioni parlamentari, perchè i deputati vanno e vengono e molti vogliono essere commissari o membri di qualche Consiglio, eleggete una competente Commissione, fate compilare il Codice delle leggi vigenti e delle venture: allora potrete guardare tutti insieme i problemi, le grandi difficoltà a voi note, vedrete le grandi attinenze tra una materia e l'altra, eviterete le contraddizioni per cui, mentre si studia una

legge di ordine interno, il ministro degli affari esteri ratifica convenzioni come quella di Berna, che è diversa dalle sanzioni di stretto ordine legislativo. Dette queste cose, non dico più oltre. E quindi mantengo la promessa di non parlare.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo, relatore.

ARCOLEO, *relatore*. Anzitutto ringrazio gli egregi colleghi che hanno voluto dire buona o bella la relazione, ed è la prima volta che me ne accorgo e devo consentirlo, perchè me lo dicono loro.

Accenno con rapidi tratti ai punti fermi di questo disegno di legge, e sono sicuro che il Senato, troverà facile la via di risolvere qualche dubbio sollevato con consenso unanime dagli onorevoli Casana, Pisa e Tassi. Può dubitarsi se questa del riposo sia materia da poter disciplinare con norme legislative. Sfugge per se stessa a criteri assoluti e deve conformarsi a diversità di abitudini, climi, costumi, tendenze; epperò si è voluto affrontare il problema con prudenza e saviezza.

Quando alcune questioni si svegliano e prendono forma, più o meno concreta, nei congressi, nei comizi, nei disegni di legge, nelle inchieste, o meglio indagini che si compiono da uffici speciali, come quello del lavoro, tanto solerte e benemerito, bisogna risolvere una buona volta il problema prima che ingrossi o si snaturi: ed il votar oggi questa legge piena di cautele e riserve, impedisce che ne venga fuori, di qui a non molto, qualche altra senza limiti o freni.

Come il non aver dato neppure l'onore della discussione a un modesto disegno di legge che riguardava l'ordinamento delle famiglie, potrà di qui a non molto far venire fuori qualche legge sul divorzio per mutuo consenso, come l'aver voluto considerare quali reati gli scioperi, nell'ultimo decennio produsse tal reazione da provocare tumulti, rivolte e scioperi inconsulti.

Ma v'è un'altra ragione. Il riposo è termine integrale al lavoro. Non si può rimanere indifferenti davanti alla trasformazione profonda dell'odierna società.

Non è inerzia o accidia o letargo, non è alternativa di preghiere o di sollazzi: è sosta per maggior ripresa. Alla tradizione liturgica o re-

ligiosa, che formò la prima e antica consuetudine e che informava i primi disegni di legge, tentati più volte durante mezzo secolo, in tutta Europa, si è sostituito il concetto igienico, fisiologico, sociale, che porta un'impronta di necessità cui non può restare estraneo il legislatore.

I meccanismi della vita moderna impongono che ormai si provveda, affinchè lo si faccia in modo da fronteggiare la feroce e cupida ingordigia della forza produttrice, che non cura vittime o sacrifici e stritola talvolta esistenze deboli, disagiate e sia pure infantili. Quindi il dovere che s'intervenga e si provveda con disposizioni legislative.

Il merito principale di questo disegno di legge consiste nel metodo concepito con criteri e con spirito d'osservazione, intende evitare ostacoli, agitazioni e conflitti, quali avvennero in molti paesi. Preoccupati dell'insuccesso di qualche anno fa, rispetto ad un disegno di legge, che fallì alla prova dell'urna e che aveva buoni intentimenti, ma che parve esuberante di norme e di forme, si è oggi voluto procedere con criteri sobri e prudenti. Si è voluto affermare il principio, lasciando largo margine a deroghe, eccezioni, temperamenti, quali impongono tradizioni, credenze, costumi, l'indole del lavoro, le necessità sociali, i bisogni imperiosi della vita quotidiana.

Quindi non si può essere in disaccordo sull'opportunità di disciplinare con norme questa materia, per quanto delicata e complessa. È vero che una legge sul riposo è anche più ardua di una legge sul lavoro. Ma anche quest'oggi agli Uffici abbiamo avuto sott'occhio un disegno di legge, nel quale le necessità di modificare i contratti di lavoro impongono alternative di riposo ai deboli; con disposizioni che intendono guarentire specialmente donne e ragazzi, che lavorano nelle risaie.

Nel cammino arduo e continuo della legislazione sociale, giorno per giorno, ci troveremo di fronte al problema del riposo, alternato col lavoro, perchè l'uno e l'altro sono elementi integrali, che in forme diverse cooperano allo sviluppo economico del paese.

Importa quindi stabilire il principio che debba esservi durante un periodo di lavoro una sosta (e la chiamo così), di un giorno. Nè si volle limitarsi esclusivamente all'antica tradizione

della domenica, perchè il giorno festivo a uso inglese non è nei nostri costumi, e perchè il criterio sociale e fisiologico doveva costituire la premessa a cui bisognava coordinare il tradizionale giorno festivo. Quindi il principio fondamentale è che in ciascuna settimana si diano 24 ore di riposo, salvo quelle deroghe ed eccezioni che sono insite alla natura delle industrie o imposte da necessità sociali. Quindi a questo primo criterio seguono eccezioni che si ravvisano evidenti come la navigazione lacuale o fluviale, i servizi che riguardano le ferrovie o le tranvie, l'agricoltura, caccia e pesca, e quelle altre industrie che rappresentano servizi che lo Stato fa anche per conto suo, ma che costituiscono una necessità di lavoro non interrotto; onde bisogna coordinare queste deroghe ad un compenso di riposo stabilito nell'ultima parte di questo disegno di legge.

Il secondo principio, quello del riposo domenicale, è anche più chiaro perchè risponde al nostro costume; si è voluto così rispettare, non solo la consuetudine, ma anche quel nucleo di abitudini e di convivenze domestiche e sociali che possono rappresentare un pericolo, per quanto breve, giocondo o almeno men triste, nell'unione della famiglia. Di fronte all'espansione sempre più crescente dell'industrialismo, bisogna scegliere come giorno di riposo quello in cui possano raggrupparsi i vari elementi di una famiglia, o dei vari gruppi sociali, poichè ormai la famiglia, per le stesse esigenze della industria, invece di essere legata dal vincolo unitario degli affetti, pare che resti vincolata da una specie di federazione di mercedi, di salari e di tariffe. (*Bene*). Quindi anche la scelta di questo giorno serve per assicurare un migliore godimento degli operai, nella breve sosta del duro lavoro. Anche a questo principio seguono parecchie deroghe ed eccezioni.

Io non posso rispondere per ora in modo concreto agli onor. Casana, Tassi e Pisa; aspetto qualche loro proposta od emendamento in cui si formuli il loro pensiero. E non occorre tanto ingrandire le proporzioni del dubbio sollevato dall'onorevole mio amico Tassi, quando quasi ha fatto credere che senza questa riforma o emendamento ad una delle parti secondarie della legge, egli forse avrebbe esitato a concedere il suo voto favorevole. Noi non

ci siamo preoccupati del problema della libertà. Ripeto quanto accennai nella relazione: ormai essere disputa astratta negare l'intervento dello Stato nell'esplicazione di quelle attitudini e funzioni sociali, che costituiscono, al tempo stesso vincoli e freni alla libertà.

Quindi la risposta all'egregio senatore Pisa la dà lo stesso senatore Tassi, il quale anzi propone per i negozi o stabilimenti, nei giorni festivi, la chiusura, vale a dire un vincolo più stretto alla libertà individuale. Ma di ciò, ripeto, si parlerà nell'esame di un emendamento, e si potrà ovviare la difficoltà, con un articolo aggiuntivo.

Ma fin d'ora posso affermare che formò oggetto di nostro studio la necessità di una sanzione che tolga il pericolo di una concorrenza sleale: e l'avrei proposto soprattutto nei casi dell'art. 4, se non avessi pensato che, quando si tratta di vincoli e freni al diritto individuale, bisogna attendere lume e guida dall'assemblea perchè si assume una grave responsabilità.

Dal canto mio fui sempre in massima, favorevole al sistema di chiusura, e spero che vi consenta anche l'onor. ministro.

Il terzo principio, cioè il riposo come compenso, è troppo facile a spiegarsi, in quanto è l'applicazione di un criterio fondamentale che la legge deve essere eguale per tutti, quindi, tale compenso deve essere commisurato in proporzione delle ore di lavoro obbligatorio. Se alcuni non hanno potuto, per necessità impetose e sociali o individuali o industriali, godere di quel tal giorno e di quelle ore, ne debbono avere adeguato compenso.

L'applicazione della legge procede anche gradualmente, cosicchè mano mano potranno trovarsi quegli espedienti che possono togliere alle norme della legge quel carattere rigido che spesso è in urto coi fatti, e quindi riesce accademico o inefficace.

D'altra parte si è anche voluto avere riguardo alle condizioni delle varie regioni, al discernimento delle autorità locali, che meglio di ogni altro possono ravvisare quali siano gli usi e i bisogni dei comuni e delle provincie. E quando parlo di autorità locali, non intendo limitarmi alle politiche: l'Ufficio centrale avrebbe voluto trovare un organo che rappresentasse questi bisogni e questi interessi regionali, ma noi ancora non lo abbiamo. Non il Collegio dei pro-

biviri, che funziona sì e no, qui e lì; non le Società di mutuo soccorso, non le Camere di lavoro, che hanno altri fini e non sono dappertutto; molto meno poteva giovare la Giunta provinciale amministrativa o le Camere di commercio, per la stessa loro struttura, in cui non è rappresentato l'elemento agricolo, nè l'operaio, nè il piccolo commercio. Quindi l'Ufficio centrale ha creduto fermarsi al decreto prefettizio, sostituendolo a quello del ministro, che parve meno conforme alle finalità da raggiungere con deroghe richieste da bisogni locali; staremo poi a vedere se non sorga qualcuno di questi organi come elemento di rappresentanza d'interessi locali, che potrebbe poi dopo costituirsi come una premessa per i provvedimenti dell'autorità prefettizia, e che non toglie che in seguito possa sorgere qualche organo che rappresenti tali interessi e bisogni, e forse essere consultato dal prefetto prima di emettere il suo decreto.

Non ho altro da dire e confido che il Senato voglia approvare questa legge, che è un integrazione alle altre sul lavoro, ed il ministro, rivolgendosi a noi prima che all'altra Camera, ha voluto confermarci quella fiducia che ormai è piena nel paese, cioè che questa assemblea non rifugge anche dalle più larghe riforme, quando rispondano alle vere e reali condizioni della vita odierna, e che il miglior modo di togliere il dissidio di classe è cooperare, con pieno consenso, a quei provvedimenti o leggi che affermano sempre più la grande solidarietà umana. (*Vive e prolungate approvazioni*).

#### Presentazione di un progetto di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per prorogare i termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del riposo settimanale.

Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il relatore dell'Ufficio centrale, dopo avere, nella limpida relazione, giustamente lodata da tutti gli oratori, chiarito i concetti e gli intenti del disegno di legge, li ha oggi posti in così luminosa evidenza, che sarebbe superfluo un altro discorso.

E tanto più sarebbe inutile, essendosi la discussione contenuta nei ristretti confini del solo punto, sul quale richiamarono l'attenzione mia e del Senato gli onorevoli Casana, Pisa e Tassi; tutti e tre poi, e con essi l'onor. Pierantoni, concordi nel dare alla proposta di legge la piena adesione, di cui non posso che ringraziarli.\*

Essa supera ogni più lusinghiera previsione, poichè, nonostante le manifestazioni concordi che eccitavano il Governo a pigliare l'iniziativa di questa riforma, non tutti erano e sono ugualmente consenzienti sui confini da assegnarle, sui mezzi idonei a tradurla in atto. Basta ricordare le aspirazioni, i voti tanto varii dei Congressi, dei comizi iniziati dalle associazioni confessionali e dei lavoratori, e le deliberazioni delle Camere di commercio.

In tanto dissenso di opinioni e desiderii non era facile concretare un disegno di legge che trovasse l'orientazione giusta, che riuscisse a conciliare opposti interessi, economici e di classe, che non perturbasse le condizioni del lavoro e dell'industria.

Uguali difficoltà incontrarono gli Stati che ci hanno preceduto in questa riforma. Nè l'esperienza di essi, anche se non ci ammonisse con le difficoltà incontrate, coi conflitti provocati dalle leggi sul riposo settimanale, basta ad additarci la via sicura.

Nella legislazione economica sociale non è consentita, e non lo sarebbe senza pericoli, l'imitazione servile degli esempi forestieri, tanto più che le leggi estere hanno dovuto a mano a mano correggere e mutare. E ciò è avvenuto anche nei paesi che trovansi in condizioni industriali, le quali meno si discostano dalle nostre. Inoltre, quelle legislazioni, tanto varie, mostrano

come ciascuna si sia ispirata alle varie condizioni locali del lavoro e della produzione. E così, vari sono i tipi, da quello inglese, che suppone la festa penetrata nel costume, a quello germanico fondato su determinazioni varie e speciali. Dappertutto però si è palesata e si manifesta un'opera assidua di adattamento graduale.

Questi precedenti e questi esempi non potevano però essere vani; e non meno dovevano ammaestrare quelli delle iniziative, tentate e fallite presso di noi, quando si volle risolvere il problema, senza tener conto della varietà delle condizioni delle nostre industrie, dell'interesse delle classi lavoratrici e delle condizioni economiche nelle varie regioni d'Italia, e soprattutto quando si osò affrontarlo con audaci e larghe proposte.

Mi è sembrato quindi saggio consiglio, facendo tesoro delle lezioni della esperienza nostra ed altrui, por mano ad una prudente riforma. A ciò ha giovato l'inchiesta compiuta con criteri obbiettivi, la quale in modo speciale ha fatto conoscere le industrie e i commerci nei quali esiste il lavoro festivo, l'estensione, la natura e le cause di tale lavoro, le condizioni, le esigenze delle varie industrie; e ciò non solo nell'interesse di esse, ma in relazione a quello delle classi lavoratrici.

Dopo tali indagini coscienziose e gli studi diligenti compiuti, mi è sembrato che nulla ostasse ad una riforma, la quale consacrasse il principio del riposo settimanale in omaggio a ragioni igieniche, morali e sociali.

Le stesse indagini rivelarono che sarebbe errore farlo prevalere, ispirandosi solo a precetti teorici, astraendo dallo stato di fatto e della realtà.

E quindi il disegno di legge concilia due principii ugualmente rispettabili: la necessità igienica e morale del riposo con quella di non perturbare l'attività industriale e commerciale del paese. Una riforma che si volesse compiere oltre tali confini, o fallirebbe o non sarebbe duratura.

In tal modo, si dà una prima sicura sanzione al principio in favore degli impiegati o salariati delle aziende commerciali e industriali, nelle quali le condizioni odierne o consigliano e lo rendono attuabile.

Un'eccezione a questa regola era consigliata per le industrie indicate nell'articolo primo;

eccezione consigliata da ragioni che qui non furono contraddette tanto sono riconosciute fondate e plausibili.

Un altro principio, affermato nella legge, secondo ha ricordato il relatore, è quello del riposo domenicale, al quale si fanno soltanto eccezioni consigliate, o da condizioni delle industrie, o da interessi pubblici, o da ragioni igieniche, o dai bisogni delle popolazioni.

Tutte queste eccezioni saranno esaminate, ove sorgano dubbi nella discussione dei singoli articoli; ed è inutile che io mi fermi intorno ad esse anche per non ripetere quanto è detto nelle relazioni, mia e dell'Ufficio centrale, e quanto oggi ha nitidamente esposto il relatore.

Invece mi fermerò brevemente sulla questione sollevata dai senatori Casana, Pisa e Tassi. Già il relatore ha notato che questo disegno di legge non aspira a risolvere il problema interamente e in tutta la sua estensione, ma consacra il privilegio, in modo da assicurare a numerosi lavoratori un periodo di riposo, in quanto sia possibile, la domenica.

La questione che oggi si solleva va oltre i confini segnati al disegno di legge dallo scopo cui è diretto, e cioè del riposo ai salariati e impiegati di commercio. Ora si vorrebbero estendere gli effetti del principio consacrato nella legge fino a imporre la cessazione del lavoro, o limitare la libertà per le aziende commerciali, anche ai non salariati. Certo, altre legislazioni hanno questo divieto, e principalmente quelle che hanno regolato il riposo in omaggio ad un precetto religioso o per ragioni confessionali. Anzi, alcune di queste legislazioni non si sono preoccupate del riposo in se stesso, ma del rispetto dovuto al principio religioso, professato dalla popolazione, poichè hanno soltanto vietato quel lavoro che si esegue in modo da offendere il sentimento religioso, il lavoro pubblicamente compiuto.

Ma, d'altra parte, non mi nascondo la gravità delle considerazioni svolte dagli onorevoli senatori che hanno sollevato la questione, cioè che può crearsi una condizione di cose, da cui può derivare un trattamento privilegiato a favore di alcuni esercenti, con pregiudizio d'altri, provocando perturbamenti non dissimili da quelli sollevati dalla legge francese.

L'obbiezione è degna di serio esame. È vero infatti che numerosi commercianti sono, per

una ragione di interesse sociale, posti nella necessità di chiudere, in determinati giorni, le loro vaste aziende. Ed intanto quelli che non hanno salariati si sottrarranno a tale necessità e si avvantaggeranno notevolmente con pregiudizio altrui. Ma d'altra parte, se si estendesse a questi il divieto, non si recherebbe un'offesa alla libertà loro?

La questione merita di essere meditata.

Quando verremo all'esame degli articoli, se mi verrà fatta una proposta concreta, vedrò se, e in quali termini si potrebbero equamente conciliare gli opposti interessi.

Tolta questa questione, a me pare che non sorga nessuna difficoltà all'approvazione del disegno di legge; e mi compiaccio che nessuna palese me ne sia venuta dal Senato. Se vi fosse si sarebbe di certo apertamente manifestata.

Anzi son grato agli onorevoli senatori i quali hanno manifestato la loro piena adesione ai concetti, ai quali si ispira questo disegno di legge, e fra essi certamente pongo anche l'onorevole senatore Pierantoni, il quale dalla vastità della sua aneddotica erudizione, è stato spinto a spaziare in orizzonti molto più vasti di quelli che hanno per confine l'odierno disegno di legge. In modo speciale ha segnalato la necessità di por mano ad un Codice del lavoro. L'iniziativa sarebbe ardua, nuova ed arditata. Non dirò che manca l'esempio degli Stati che pur ci hanno preceduto nella legislazione sociale, poichè dimenticherei le tradizioni giuridiche. Constato un fatto, ed è che le legislazioni più evolute hanno superato non lievi difficoltà anche per sancire una legge sul contratto di lavoro e regolare con leggi speciali le materie disparate attinenti all'incolumità, alla sicurezza, all'igiene degli infortuni del lavoro, e non per tutte le industrie.

Io non esitai ad affrontare il problema del contratto del lavoro col disegno di legge che presentai il 1902, quando reggevo il Ministero di grazia e giustizia. Ma l'esperienza ha dimostrato che, se appare facile disciplinare tutta la vasta materia in un'unica proposta legislativa, non è ugualmente agevole evitare il pericolo di perturbare le condizioni di una od altra o di più industrie, non essendo facile tutte conoscerle e per tutte dare norme sicure. Poichè i rapporti che ne derivano, spesso mutano non solo per la diversità delle industrie; ma anche in ciascuna di esse, a misura che è più o meno

progredita e perfino della località in cui si esercita. Si impose quindi la rinuncia, per ora, a proporre un progetto di legge complesso sul contratto del lavoro. È più opportuno e pratico adottare il sistema di leggi speciali dirette a disciplinarlo per singole industrie, come si è già proposto col disegno di legge relativo al contratto di lavoro delle solfare, che è dinanzi al Senato e coll'altro per il lavoro in risaia, approvato già dall'altro ramo del Parlamento. Inoltre alcune leggi speciali sono soggette a graduale perfezionamento. Basta ricordare quelle sugli infortuni del lavoro e sulla Cassa di previdenza emendate in data recente; le modificazioni proposte all'altra sul lavoro delle donne e dei fanciulli, intorno alle quali si attendono le vostre deliberazioni.

Non solo quindi si spiega la rinuncia all'idea di una sollecita costruzione giuridica, complessa del contratto di lavoro, ma apparisce più che prematuro volgere la mente alla formazione d'un Codice che disciplini tutto il nuovo diritto operaio, tema ed oggetto di molteplici e varie leggi.

Non escludo però che alcuni problemi si possano studiare con l'intento di pigliare intorno ad essi una risoluzione che si possa estendere a tutti e singoli i contratti di lavoro: alludo al contratto collettivo, ed alla conciliazione e all'arbitrato. A tale scopo sonosi già raccolti gli elementi, e si è già compiuto uno studio accurato e diligente che permetterà di concretare a non lontana scadenza precise proposte legislative. Ma, ripeto, ciò che più volte ho dichiarato, e che del resto è ovvio: le riforme della legislazione non possono essere opera di un giorno, nè di un momento storico, esse devono seguire le evoluzioni delle industrie e non perturbare l'economia del paese e del lavoro. Nè meritiamo il rimprovero d'inerzia, di noncuranza. Pur essendo venuti dopo molti altri paesi nel movimento industriale, molto cammino abbiamo percorso, con larghezza d'idee, e con concetti ispirati all'equità sociale, per creare un ambiente di lavoro sano, prevenire i rischi di esso, assicurare risarcimento alle vittime degli infortuni, regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il Senato del Regno, in tutta questa opera di riforma, diede il suo consenso assiduo, intelligente, volenteroso; il Senato del Regno

contribui a migliorare tutte queste leggi sociali, dando così valido ausilio all'opera di pacificazione e di giustizia sociale che è nella mente e nel cuore di tutti. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio il ministro di agricoltura, industria e commercio di avermi dato di più di quello che io avevo domandato. Io ho parlato soltanto della possibilità di coordinare in un Codice le leggi già esistenti, e quelle altre che sono in via di formazione.

Ho anche accennato alla necessità del concorso delle classi dirigenti e ricche; ed affermo di nuovo all'onorevole ministro che se non si otterrà questo ausilio, la concomitanza dell'opera dei proprietari e delle classi dirigenti, nulla seriamente si otterrà.

Due delle grandi ragioni per cui rimase lungamente quasi inerte la legislazione esistente fu la mancanza dei mezzi e l'ignavia dei costumi; e devo rendere lode all'onorevole ministro che con due leggi cercò la possibilità di eseguire le leggi vigenti anche dove mancano i costumi, con l'aumento degli ispettori e dei fondi necessari. Ma si avranno i mezzi per poter sempre ad ora fissa ispezionare le miniere, le industrie, redigere i processi verbali delle contravvenzioni e via discorrendo?

Quindi ho parlato meno per eccitare all'azione governativa, che per invocare l'azione filantropica e umanitaria degli abbienti. Ho parlato del danno che le feste possono produrre. Non auguro all'onorevole ministro di vedere Londra nel giorno di domenica. Lo Stato inglese ha leggi severe che proibiscono la vendita delle bevande alcoliche nelle domeniche; ma i bevitori la sera del sabato si vanno a fare la provvista per l'indomani e si ubbriacano egualmente. Fino a mezzogiorno quasi tutti i negozi sono chiusi. Che spettacolo nuovo per noi Latini! Le città sembrano deserte, come se colpite da morbi o poste in assedio. Invece a breve distanza, nel parco Richmond, si vedono le gozzoviglie che i ricchi giovani fanno con certe graziose, dirò signorine! (*ilarità*). Non narro quello che succede nei parchi; la vendita, vietata nelle botteghe, nei bars, è fatta su carretti nascosti da piccole coperture. È perciò delusa la speranza dell'azione del Governo, nè si è ricorso all'azione della carità

e della filantropia. Parlai con alcuni capi dell'*esercito della salute*, e confessano il costante aumento dei mali.

Nei nostri villaggi vidi che gli emigrati mandano danari per far celebrare le feste. Un anno, che si ebbe tanta abbondanza di vino che per 5 centesimi si vendeva un litro di cattivo vino, più facilmente si ubbriacavano i poveri operai, e spesso si davano botte da orbi e si cagionavano ferite anche tra parenti per futili contese.

Posso ricordare quel che vidi in molti paesi stranieri. Nelle grandi fabbriche vi sono teatri, giuochi, premi e molti altri modi per educare il popolo e dargli una festa morigerata e gioconda. Ad Oxford in alcuni luoghi pubblici vi sono dei quadri in cui sono poste norme e racconti per istruire gli operai che non possono pagare il giornale. Essi con le mani in tasca si fermano a leggere. Ma noi abbiamo l'analfabetismo, un culto pagano pieno di feste e di pompe ed un clero, salvo poche eccezioni, non educato alla carità e a cui vi è poco da sperare. Tuttavia si deve fare il possibile, ed io certamente non negherò il mio voto alla legge; solamente penso che sia inutile di mettere molta cura a correggere ed emendare, perchè queste leggi per l'esperienza che ne abbiamo fatta, sono tali che l'eccezione diventa regola, e, dato il potere al ministro di dispensare, cioè di fare eccezioni (non parlo dell'onore. Cocco-Ortu il quale avrà il coraggio e la fermezza di resistere), le maggioranze degli interessi offesi faranno cedere alle istanze e sollecitudini.

Voi ben lo avete detto, che noi siamo arrivati tardi e che abbiamo dovuto imitare gli stranieri. Voi sapete che il primo manifesto delle leggi sociali fu bandito dall'onore. Berti. Le biblioteche sono piene di scritti su questi argomenti, il Senato può sentire ancora le reminiscenze dei discorsi del nostro compianto collega il senatore Rossi, il quale non voleva l'azione di Stato, ma lo sviluppo della carità individuale. Salvo le anime elette, la carità spesso cammina coi piedi di piombo e l'usura ha le ali rapide, sempre schifose, come quelle del pipistrello.

Detto ciò, nulla ho più da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

## Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono e seguono il giorno di riposo settimanale.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge :

1° La navigazione fluviale, lacunale e marittima ;

2° L'industria agricola, la caccia e la pesca ;

3° I trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato ;

4° I servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Ho chiesto la parola per fare una modesta considerazione. Io credo che sarebbe opportuno di comprendere tra le industrie escluse dall'applicazione di questa legge, anche l'industria del caseificio o delle latterie, perchè sono una cosa sola con l'industria agricola. Il latte è una materia così delicata, che in qualunque periodo dell'anno esige il lavoro mattinale e della sera, continuamente ; perchè le mucche si mungono due volte al giorno, e questa massa di latte che affluisce per essere manipolata, è tale, che assolutamente non potrebbe tollerare una sosta. Quella del latte è una di quelle industrie che si integrano colla industria agricola e non ne può essere separata. Forse l'onor. ministro all'articolo 4, parlando della industria del caseificio, ha creduto di riferirsi ai grandi magazzini che contengono i prodotti del caseificio, e che hanno la delicata mansione di conservare commercialmente il prodotto ottenuto dal latte ; ma quanto alla mungitura del latte faccio osservare che assolutamente non la si può dividere dalla industria

agricola propriamente detta, perchè è appunto parte della stessa industria.

La proposta che io faccio è semplice, proporrei si dicesse : « industria agricola e caseificio ».

BETTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare che per quanto riguarda l'industria del caseificio vi è l'art. 4 il quale provvede.

L'art. 4 dice che il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno, per alcune industrie, e tra le altre appunto per quella del caseificio.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Io appunto facevo questa osservazione : che si potrebbe al comma 4° dell'art. 4 specificare e dire : *magazzini di formaggio*. Per quanto però riguarda l'esclusione dalla presente legge per l'industria del latte, ripeto l'osservazione fatta prima, e cioè che l'industria delicata della manipolazione del latte, del prodotto che si ottiene dalle mucche due volte al giorno, è assolutamente immedesimata con l'industria agricola ; ed una volta che il legislatore vuole escludere l'industria agricola, bisogna ammettere anche che escluda il caseificio e le latterie.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Io non faccio proposte, ma vorrei pregare il ministro ed il relatore di considerare se non presenti qualche pericolo l'espressione del primo paragrafo di questo primo articolo : « gli imprenditori e direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone *non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse* », ecc.

Come si fa, quando in una piccola azienda il proprietario voglia tenere aperto il negozio a scapito del proprietario vicino, come si fa a stabilire se le persone che sono nel negozio siano persone di famiglia ? Occorrerebbe un albero genealogico, un attestato di famiglia o qualche cosa di simile. A me pare che l'igiene e la morale non debbano essere rispettate solo a favore delle persone diverse dalla famiglia, e se per igiene, per morale, per ragioni sociali



proibite il lavoro a tutti gli operai, non capisco perchè non si debba proibire anche alle persone appartenenti alla famiglia del proprietario. Questa disposizione costituisce non solamente un privilegio per quei proprietari che hanno figli o nipoti da impiegare nei propri stabilimenti, ma costituisce quel pericolo igienico e sociale, contro il quale avete fatto la legge.

Perciò, se il ministro consente, e se il relatore crede di poter aderire alla mia proposta, toglierei quella frase: « non appartenenti alla loro famiglia », e direi: « gl'imprenditori e direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone occupate nell'azienda stessa un periodo di riposo », ecc. ecc.

Perchè, torno a dire, non capisco come ci possa essere una igiene differente, od una ragione sociale ed economica diversa per le persone appartenenti alla famiglia.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io ho chiesto la parola per fare due osservazioni: una in appoggio all'osservazione del senatore Arrivabene, al qual proposito mi permetterò di proporre un emendamento, cui il senatore Arrivabene trovandolo rispondente al suo pensiero, certamente accorderà pure la sua firma.

L'altra osservazione è in risposta a quanto ha ora detto l'onor. Roux. Anzi comincio da questa. Io pregherei il senatore Roux di riflettere che abbiamo dinanzi a noi un problema molto grave. Mentre per una parte è doveroso che si intervenga ad impedire ciò che volgarmente si dice sfruttamento dei salariati, dando loro la sicurezza di quel riposo che tutti sentiamo essere indispensabile per ragione igienica e sociale, noi dobbiamo però arrestarci di fronte a quant'altro, senza bisogno, diventerebbe una menomazione della libertà del lavoro.

Evidentemente quand'anche mi sia trovato d'accordo cogli onorevoli Pisa e Tassi, intorno alla necessità di introdurre in questo disegno di legge una disposizione che in verità prenderebbe il carattere di menomazione di libertà, giova però osservare che anzichè intaccare la libertà di lavoro si risolverebbe soltanto in una restrizione di esercizio pubblico. Io per-

tanto mi dichiaro contrario alla proposta del senatore Roux, proposta la quale non solo tenderebbe a menomare la libertà di lavoro degli individui, ma interverrebbe a turbare l'ordine della famiglia. Che sia una necessità il riposo sta bene, ed il capo della famiglia lo sentirà e lo concederà ai suoi di casa; ma il voler obbligarlo per disposizione di legge e tracciare quale sia la condotta che debba tenere il padre di famiglia verso i suoi, non mi pare assolutamente opportuno. Io spero che il senatore Roux, meglio meditando intorno alle stesse considerazioni che per ragioni di alto sentimento gli avevano suggerito le sue osservazioni, vorrà recedere dall'insistere nella modificazione all'art. 1.

E vengo all'osservazione del senatore Arrivabene, la quale pare a me sia degna di tutta la considerazione del Senato, talchè spero che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vi si vogliano soffermare.

Io ritengo d'altronde molto facile il dirimere la difficoltà sollevata, quando il caseificio si consideri nelle sue due faccie: una che direi di azienda piuttosto che di industria, e che si svolge nella fattoria (ed è quella cui ha accennato il collega Arrivabene e che deve considerarsi come azienda agricola); l'altra che assume carattere veramente industriale e che si svolge all'infuori della fattoria, talchè per essa valgono le considerazioni dell'art. 4.

Ciò posto, ne conseguirebbe l'opportunità al comma 2° dell'art. 1 di adottare la formola seguente: « l'industria agricola e l'azienda del caseificio, quando si svolge nella fattoria ». Ho l'onore di proporre questa modificazione d'accordo col senatore Arrivabene.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Io pure mi associo alle osservazioni fatte testè dall'onor. Casana, per quel che concerne l'inciso che l'onor. senatore Roux vorrebbe soppresso.

Le difese, le garanzie d'ordine sì morale, come sociale e igienico, alle quali intende la legge tutta quanta, sono qui assicurate siffattamente, che sarebbe, ai miei occhi, una specie d'invasione da parte dello Stato nel campo della famiglia, ove fosse interdetto al padre, o a colui che ha la responsabilità diretta dell'ordine della famiglia stessa, di concedere ed anche richie-

dere l'opera ai membri che la compongono; e io credo che l'onorevole Roux non possa essere in disaccordo coi preopinanti circa questo punto, se egli voglia un istante riflettere che dove il genitore, o chi per esso, osasse imporre un lavoro ai figliuoli, ai membri della famiglia, o eccessivo, perchè non interrotto dal riposo, o di tal natura da nuocere, poniamo, alla salute, naturalmente incorrerebbe in un fatto riprovato dalla legge stessa, sia civile, sia punitiva. Non sempre, è vero, tale lavoro riuscirà nocivo alla salute di codeste persone; ma è lecito domandarsi se sia probabile, se sia serio ritenere, almeno in via generale, che il cuore di un padre o di un tutore, abbia ad essere così duro da giungere al punto di forzare al lavoro il figlio od altro membro della famiglia, quando il lavoro fosse per riuscire malauguratamente pregiudicevole alla salute del medesimo. A me pare pertanto che questa eccezione, questa delimitazione, sia stata giustamente inclusa nella prima parte dell'art. 1.

Se la memoria non mi fa difetto, credo anzi che le stesse legislazioni straniere abbiano pur avuto riguardo a questa eccezione. Di che giova tener conto, non tanto perchè i precedenti stranieri bastino da soli a rinfrancare il legislatore italiano, soprattutto se esso abbia motivi di dubitare della bontà dei precetti o dei divieti di quelle legislazioni, o dell'adattabilità loro alle condizioni reali del paese nostro, quanto perchè quei precedenti formano per noi una preziosa esperienza che può da un canto rassicurare e, dall'altro, trattenerci dal provvedere altrimenti, se non vi fossimo indotti da ragioni molto evidenti e decisive: ciò potrebbe non esser savio.

Se vi è un punto nel quale io mi accosterei all'idea o proposta dell'onor. Roux, si è piuttosto per quel che riguarda la difficoltà dell'accertamento. Egli invero vi ha fatto allusione, quando ha parlato dell'albero genealogico, se non ho male inteso. Qui io capisco che si potrebbe praticamente incontrare qualche difficoltà per l'accertamento delle circostanze che costituirebbero l'eccezione contenuta nell'inciso che ha richiamato la nostra attenzione. Ma, purtroppo, di leggi che siano scritte per modo da evitare difficoltà pratiche nell'accertamento di fatti o circostanze in esse prevedute, come costitutivi o aggravanti del reato, noi ne abbiamo tal numero, che non ci sarebbe ra-

gione alcuna di arrestarci davanti a questa difficoltà per la presente disposizione.

Non so quale sia l'animo dell'onor. Roux dopo le dichiarazioni dell'onor. Casana e quelle modeste mie; ma io vorrei sperare che egli non sia per insistere nel suo emendamento.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Io vorrei potermi dichiarare convinto delle ragioni oppostemi dagli egregi senatori Casana e Brusa, ma, se ho da dire la verità, quasi quasi, mi hanno vieppiù confermato (e ne domando perdono) nel mio concetto.

L'egregio senatore Brusa dice: ma perchè volete vincolare l'azione di un padre che fa lavorare i suoi figli? Perchè volete in certo modo toccare la patria potestà di questo padre? Ma chi può immaginare che un padre faccia lavorare i suoi figli, con danno e con pregiudizio della loro salute? Ed allora dico io: se questa legge non è fatta per uno scopo igienico, oltrechè sociale e morale, e se non è presumibile che un padre vada contro le leggi sociali e morali, oh perchè questo padre ha da temere che noi gli togliamo la facoltà di far lavorare il figlio? O il padre ha coscienza del dovere che ha, delle ragioni d'igiene, delle ragioni di morale che impediscono a tutti di lavorare la domenica, ed impingono a tutti di far riposo almeno una volta la settimana, ed allora perchè preoccuparsi che i suoi figli facciano come tutti gli altri, e riposino quel giorno? O questo padre non sente questo dovere, non ha questa coscienza, e fa lavorare o intende far lavorare la propria famiglia, gli appartenenti alla sua famiglia, in giorno festivo, ed allora io dico che occorre la legge per impedire a questo padre di andare contro le leggi dell'igiene, della morale e dell'economia sociale, che debbono vigere per tutti gli altri cittadini. Per me, il ragionamento non lo vedo che sotto questo aspetto.

E del resto io domando: che cosa s'intende dire colle parole *appartenenti alla famiglia*? Sono i figli, i parenti, i famigliari e le persone di servizio? Ma allora un barbiere, un commerciante, chiunque altro fa passare tutti i suoi operai o come appartenenti alla sua famiglia, o come sue persone di servizio: uno gli sarà nipote, un altro famigliare, un altro servitore; ed egli lavora col pregiudizio delle persone che

costringe a lavorare, lavora soprattutto a promuovere una illegittima concorrenza contro altri imprenditori e direttori, concorrenza che può condurre a veri disordini.

Ho sentito parlare dei parrucchieri ed io, benchè industriale, parlerò solo dei parrucchieri. Ci sono due botteghe vicino; una appartiene ad uno che ha figli e nipoti ed è aperta tutti i giorni, e l'altra, perchè appartiene ad uno che, coscienzioso, dichiara di non aver figli, e non fa passare per appartenenti alla famiglia i suoi garzoni, nei giorni festivi deve esser chiusa.

Ora, voglio sapere quale equità, quale moralità vi sia in questa concorrenza dell'uno contro l'altro, che può promuovere un disordine molto maggiore di quello che potrebbe avvenire, facendo una legge uguale per tutti.

O noi facciamo una legge con la convinzione di fare una legge basata sui principî della morale, dell'economia e dell'igiene, ed allora essa sia uguale per tutti; o se si deve fare una eccezione, non sia fatta specialmente per un caso in cui anche chi senta la necessità di queste norme, non possa ottemperarvi.

L'operaio comune, quello che non appartiene alla famiglia, quello che non è soggetto alla patria potestà, può invocare la legge e dire: la domenica io non lavoro. Ma il figlio, quello che è soggetto alla patria potestà, ancorchè maggiorennone, secondo questa legge, non può nemmeno invocare la libertà, che ha un altro operaio qualunque. E così si fa il danno precisamente di quella società familiare che si vorrebbe difendere, e si fa il danno precisamente di coloro che non possono liberarsi da una patria potestà di nuova specie.

Le ragioni che mi sono state dette, mi perdonino i miei colleghi, mi hanno convinto del contrario e mi hanno indotto a fare la proposta, cui prima avevo soltanto accennato.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Domando venia al Senato se debbo insistere. Qui v'è qualcosa forse di sottinteso, certo di non chiarito. O il genitore, o chi per esso, ha esercitato malamente la patria potestà, e indubbiamente allora sì per legge civile, come per legge penale, dovrà rispondere.

ROUX. Qui si tratta di lavoro.

BRUSA. Non dubiti, onor. Roux, io sto nell'argomento. Se si tratta di una contravvenzione (e parmi sia questo il caso), l'articolo 60 del Codice penale provvede a rendere responsabile chi ha la direzione, la vigilanza o l'autorità sopra coloro che commettono i fatti. E quando questi fossero irresponsabili, sempre rimarrebbe responsabile chi ha la vigilanza, la direzione o l'autorità sopra di essi. Che se siansi usati maltrattamenti veri e propri, o con abuso dei mezzi di correzione o di disciplina si cagioni danno, o anche soltanto pericolo, alla salute di persona sottoposta o affidata per ragioni di educazione, istruzione, cure, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o arte, allora abbiamo fatti che costituiscono veri delitti, di che negli articoli 391 e 390 del Codice penale, e non semplici contravvenzioni, per attenermi alla distinzione del Codice alla quale tutta la legislazione è informata; allora evidentemente il genitore o tutore incorrerà nelle sanzioni speciali stabilite per questi delitti. Chè, se poi l'ordine dato al figlio di lavorare contro le leggi della necessità del riposo settimanale costituisca una delle tante forme possibili di abuso della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, abbiamo sempre aperta la via all'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, che provvede all'uopo, benchè, a dir vero, in modo un po' troppo generico e indeterminato.

La questione va guardata, a mio parere, sotto i tre aspetti che dicevo, e non deve essere spostata. Di che cosa si tratta precipuamente, se non esclusivamente? Di un ordinamento di interessi sociali, inteso a impedire, per quanto sia possibile, una specie di concorrenza sleale o illecita che meglio dir si voglia. Quale mezzo a ciò, il riposo obbligatorio per tutti previene questa concorrenza.

O io non mi spiego, od ho inteso male la legge. La legge impone il riposo settimanale, ma lo impone obbligatorio per tutti; sta bene, ma ciò vuol dire che coloro, che avessero una eccezione a proprio favore, renderebbero più o meno limitata la libertà degli altri. Questo mi pare chiaro. Ora a che cosa intende questo progetto con l'ammettere appunto un'eccezione a favore degli appartenenti alla famiglia, in quanto tali, e non già in quanto siano salariati alla dipendenza di padroni o imprenditori? Intende

a rispettare quello che, per quanto è possibile, dobbiamo sempre rispettare, cioè la patria potestà.

Io ricordo all'onor. senatore Roux, che lo conosce certamente al pari di me, un altro progetto di legge, del quale il Senato dovrà pure occuparsi, quello che concerne la protezione degli esposti e degli infanti abbandonati e maltrattati. Ebbene, io non dubito menomamente che noi seguiremo in proposito l'indicazione del Governo, senza timore di offendere punto il geloso istituto della patria potestà, limitandone l'esercizio, o escludendolo addirittura quando il genitore tenga verso il figlio una condotta indegna o altrimenti si renda colpevole di fatti o trascuranze gravi a suo carico.

E qui io domando se veramente ci sia tanta serietà di fatti gravi, per cui noi dobbiamo senz'altro, per la semplice ragione generale del riposo festivo, sospettare il padre di siffatti abusi, e trattarlo in conseguenza come se si fosse reso indegno di esercitare il naturale dovere e diritto suo verso il figlio.

Se questa autorità noi rispettiamo nel genitore, finchè non sia sorto un fatto che di per sé costituisca qualche cosa di grave, ancorchè, se vuolsi, non ancora un vero reato, pare a me che noi non abbiamo nulla da temere, sia poi che egli conceda oppur richieda, durante il giorno festivo, un certo determinato lavoro. Eccederà, abuserà del suo potere? Rientreremo allora nel diritto comune, penale o civile che sia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se la questione sollevata dal senatore Roux si potesse considerare solo dal suo punto di vista, sarei tratto ad associarmi alle conclusioni alle quali egli è venuto. Egli infatti parte dalla ipotesi che questo progetto di legge, ispirandosi a precetti igienici e morali, si proponga di regolare le ore di lavoro ed il riposo. Ma invece ne sono diversi i concetti e gli intenti; poichè ha lo scopo di provvedere a dare un periodo di riposo nelle aziende industriali e commerciali ai salariati e impiegati addetti alle medesime. E neppure per tutti i salariati si è creduto opportuno di provvedere, come si faceva in un disegno di legge respinto dalla Camera elettiva. Or come, senza andare al

di là dei fini della odierna proposta di legge, ma anche al di là d'ogni confine ragionevole, potremo estendere le disposizioni di esso a regolare i rapporti tra i componenti la famiglia del capo dell'azienda? Accettando il concetto dell'onor. Roux, dovremmo imporre il riposo a tutti i cittadini.

È così evidente la gravità delle conseguenze, alle quale ci trarrebbe questo sistema, che mi pare superfluo trattenermi a porle in evidenza. Ma all'onor. Roux sembra che la stessa ragione di difesa dei deboli, la quale consiglia a provvedere per gli operai, imponga identica protezione per i figli di famiglia. Ma era ovvia la risposta data dall'onor. Brusa, che cioè non è qui la sede opportuna per legiferare sopra la patria potestà o regolare i rapporti famigliari. Provvede il Codice civile. Nè si potrebbero incidentalmente modificare le regole stabilite nel diritto comune relativamente alla patria potestà.

Eppo i, se si entrasse nell'ordine di idee dell'onorevole Roux, io domando perchè lo sfruttamento dei figli da parte del capo della famiglia dovrebbe essere solo vietato nell'azienda commerciale o industriale? Secondo ho già notato, andremmo al di là dei confini segnati dalla materia in cui intendiamo legiferare e non potrei seguirlo in questa via. Anzi spero che non vorrà insistere nella sua proposta.

Vengo ora a quella dell'onorevole senatore Arrivabene, suffragata dalla parola egualmente autorevole del senatore Casana. Me ne do ragione, e certo le osservazioni svolte impressionano, poichè, secondo hanno notato, si tratta d'una industria in cui l'interruzione del lavoro o il lavoro per turno potrebbe nuocere. Ma il pericolo da essi temuto non esiste. Questo progetto di legge fu compilato e proposto dopo una diligente inchiesta, la quale è stata compiuta con criteri obbiettivi e con lo scopo di indagare, studiare e conoscere le condizioni delle varie industrie, vedere a quali si sarebbe potuto estendere l'obbligo del riposo, quali sarebbero state le eccezioni da fare.

Anche la Società degli agricoltori procedette ad una inchiesta per conto suo. Tutte e due le inchieste consigliarono ad eccettuare l'industria agricola. Intendiamoci, la *sola industria agricola*, non già le altre che hanno relazione con i prodotti agrarii o se ne valgono per utilizzarli. Fu in seguito a tale inchiesta che si stabilirono

le regole e le eccezioni concretate nelle singole disposizioni contenute nel disegno di legge. Ne sono una prova le norme relative al caseificio, che si leggono nell'art. 4 e nell'art. 10. Questo dispone: « Quando nelle industrie indicate all'art. 4 (tra le quali è il caseificio) non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni ed in quanto si ha una sola buona persona capace » in questo caso si possono fare le eccezioni.

Quindi a me sembra che siasi non solo previsto il caso accennato dagli onorevoli senatori Arrivabene e Casana, ma che siasi opportunamente provveduto. Mi auguro che queste spiegazioni possano soddisfare gli onorevoli senatori e che non insisteranno nella loro proposta.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Lo svolgimento dato dall'onorevole ministro al concetto contenuto nell'art. 10 induce me ed il senatore Arrivabene a dichiararci persuasi delle spiegazioni date, ed a ritirare il nostro emendamento.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Avrei aderito al gentile invito del ministro, ma, a scarico della mia coscienza, debbo aggiungere qualche parola.

Il ministro ha detto che questa legge non ha lo scopo di patrocinar le idee igieniche, morali e sociali, ma vuol sottrarre i salariati all'ingordigia degl'imprenditori e degl'industriali che possono sfruttare il loro lavoro. E io mi contento di questa espressione pura e semplice, e non mi do il lusso di discutere di patria potestà e di figli di famiglia.

Ora, non capisco perchè in una legge fatta per sottrarre tutti i salariati ad un possibile sfruttamento, si debba poi fare un'eccezione per i figli di famiglia. Tutti i salariati non possono essere sfruttati, ma gli appartenenti alla famiglia, sì!

Io, onor. Brusa, non faccio questione di patria potestà, e mi sembra che parliamo un po' troppo genericamente di scienze giuridiche e poco di cose pratiche. Io non sono nè giurista, nè professore, ma sono un industriale e voglio essere uomo pratico; e dico che questa eccezione, oltre a parermi ingiusta (perchè non riconosco al-

cuna necessità di accordare il diritto speciale ai padri di famiglia di abusare dell'opera dei loro figli, quando questa facoltà si toglie a tutti gli altri), viene a produrre una possibile concorrenza. Quando permettete ad una bottega di stare aperta al lavoro, perchè il proprietario potrà dire che lì lavora tutta la sua famiglia, e ad un'altra imponete di chiudere, perchè il padrone non vi impiega le persone della propria famiglia, voi compite un atto ingiusto, ed economicamente provocate una concorrenza che può produrre mali sociali e disordini pubblici.

Le industrie che si esercitano nell'interno delle famiglie (e per esse lavorino pure gli appartenenti alla famiglia), sfuggono ad ogni controllo; ma la legge parla di imprenditori e di direttori delle grandi e delle piccole industrie e dei commerci, ed è in questo campo che io trovo perfettamente inutile di fare eccezioni per i padri di famiglia e per le persone appartenenti alla famiglia.

Io credo che vi dovrete attenere semplicemente ad una formula più elementare e dire: « Gl'imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana ».

Con ciò mi pare che non si vada niente affatto contro la patria potestà; inoltre non si solleva una eccezione a favore della patria potestà, alla quale si dà facoltà precisamente di disobbedire alla legge del riposo generale.

Tacetela almeno questa facoltà, se volete darla, non la scrivete nella legge.

Desidererei sentire il parere dell'Ufficio centrale se respinge, o no, il mio emendamento che si restringe a cancellare poche parole.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. In armonia alle poche cose che ho detto nella discussione generale presento un emendamento all'art. 1 in questi termini:

« Nelle ore in cui è vietato il lavoro ai salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici e di qualunque genere dovranno restare chiusi al pubblico ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'emendamento del senatore Tassi mi pare che dovrebbe essere pro-

posto all' art. 4 che parla delle limitazioni, e non al primo articolo.

TASSI. Va bene: per me è la stessa cosa.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ho chiesto la parola per associarmi a quanto ha accennato il ministro, e per pregare il collega Roux di non fare una questione dove non ci deve essere.

Sono perfettamente d'accordo con lui che non è opportuno entrare nella casistica del Codice civile e della patria potestà, ma è il caso, come mi permisi di dire nella discussione generale, di preoccuparsi di un fatto importantissimo, citato anche dal collega Roux, dell'ingiustizia che vi sarebbe, e che dipenderebbe dalla legge, nell'ammettere la chiusura di certi negozi, lasciandone aperti altri, per una dicitura della legge, che non è adatta.

Detto ciò e ritenendo che anche l'onor. Roux, qualora scompaia questo gravissimo inconveniente della diversità di trattamento per applicazione di legge e della possibilità di una concorrenza sleale, la chiamerò così, all'ombra della legge, trovando che il senatore Tassi ha suggerito un'aggiunta che tende precisamente a togliere questo inconveniente e non solleverà più obiezioni, prego l'onor. Roux di non insistere e di lasciarci procedere nella discussione della legge.

ROUX. L' art. 1 dice una cosa e l' articolo proposto dal senatore Tassi ne dice un'altra.

PISA. L'articolo proposto dal senatore Tassi è concepito nel senso preciso di vietare l'apertura di esercizi, di aziende e industrie a tutti gli imprenditori indistintamente, lasciando la questione della patria potestà e la questione dei diritti e doveri tra padre e figlio.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Ringrazio i senatori Casana e Arrivabene di avere accolte le spiegazioni dell'onorevole ministro a cui l'Ufficio centrale si associa.

Rispetto poi a quanto ha detto il senatore Roux, mi pare che le sue osservazioni, certamente acute e pratiche, perchè si riferiscono ad un inconveniente che può avvenire, possono essere considerate sotto un doppio punto di vista, da quello del padre di famiglia rispetto ai suoi figli, e qui io non posso che uniformarmi alle

osservazioni che ha fatto il ministro sotto il rapporto del concetto informatore della legge; e da quello che corrisponde a quanto hanno già espresso i senatori Casana, Pisa e Tassi, egli si preoccupa di quella concorrenza che potrebbe avvenire, e in modo da costituire una violazione del principio fondamentale della legge. Io non parlo già dell'ipotesi dei figli apocrifi che un padre può far passare per suoi, sotto mentite spoglie. Ma allora questo è uno dei casi in cui la finzione può essere smascherata e punita.

Ma vi ha un'altra parte del dubbio espresso dall'onorevole Roux, e vi si può rimediare con l'articolo proposto dal senatore Tassi e che credo che possa eliminare quelle difficoltà che acutamente l'onorevole Roux ha avvertito, quindi sotto questo rapporto pregherei il rinvio di tale emendamento all'art. 4 che fissa le varie eccezioni. Voglio sperare che il senatore Roux non insista e si dichiari soddisfatto di vedere accolte in parte le sue ragioni, cioè quelle che si riferiscono direttamente al concetto e alla applicazione della legge.

PRESIDENTE. Il senatore Roux insiste nella sua proposta?

ROUX. Mi dichiarerò soddisfatto, quando avrò visto l'articolo aggiuntivo del senatore Tassi; intanto mi permetterà il Presidente ed il Senato di constatare che noi concediamo di lavorare agli industriali con i membri appartenenti alla loro famiglia, ma che vietiamo loro di lavorare a porte aperte; faremo chiudere le botteghe e li lasceremo lavorare a bottega chiusa. E di queste contraddizioni si allieti chi vuole, non io.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola solo per dare una spiegazione all'onor. Roux. Qui si parla di divieto agli imprenditori e dell'obbligo di dare il riposo ai salariati, secondo le norme del disegno di legge, delle aziende industriali e commerciali.

L'articolo aggiuntivo Tassi-Casana, riguarda solo la chiusura degli esercizi e quindi, anche se fosse accettato, non sarebbe affatto in contraddizione colla disposizione dell'art. 1°.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola comunico al Senato due emendamenti. Quello dei senatori Arrivabene e Casana fu ritirato; rimane quello proposto dall'onor. Roux

che consiste nella soppressione delle parole: « non appartenenti alla loro famiglia ».

Il senatore Tassi proporrebbe un'aggiunta. Chiedo al ministro se l'accetta.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'onor. Tassi di rinviare la sua proposta a dopo che il Senato avrà preso in esame le disposizioni contenute negli articoli tutti che sanzionano il principio del riposo ebdomadario, ne regolano l'applicazione e stabiliscono le eccezioni. E ciò non solo per l'ordine logico della materia, ma perchè allora si potrà meglio decidere sulla proposta della chiusura obbligatoria dei negozi per alcuni o per tutti i rami di commercio, vi siano addetti o no salariati. E in modo speciale si potrà esaminare se tale obbligo possa costituire una regola generale ovunque, o se convenga o meno, trovare modo di poterlo limitare od estendere, secondo come consiglieranno le speciali condizioni dei singoli luoghi e quelle di singoli rami di commercio.

TASSI. Non ho difficoltà di aderire al desiderio dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Torno a pregare il senatore Roux a dire se insiste nel suo emendamento, o se crede di attendere la discussione dell'articolo 4.

ROUX. Se è possibile, aspetterei a pronunciarmi dopo la discussione dell'articolo aggiuntivo, e chiederei intanto che si sospendesse la votazione dell'articolo 1.

ARCOLEO, *relatore*. Pregherei il senatore Roux di riflettere come non si possa sospendere l'articolo 1, che è il cardine della legge. Bisogna che si venga ad una conclusione, perchè non mi pare logico che si possa sospendere l'affermazione del principio contenuto nell'art. 1.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetto di rivolgere la stessa preghiera al senatore Roux. Se è stato presente fin dal principio della discussione generale intorno a questo progetto di legge, deve avere sentito come intorno alla necessità di uno speciale provvedimento da aggiungere ci sia stato un consenso, oso dire generale, perchè tutti quelli che hanno parlato hanno convenuto sulla opportunità di introdurre nel disegno di legge una qualche disposizione su per giù quale è stata formulata dal senatore Tassi.

Alla mia volta ho creduto presentare in proposito una formula che suona all'incirca come la proposta Tassi coll'aggiunta di una speciale riserva.

Consegue da quanto ho creduto far presente al senatore Roux che nell'animo suo dovrebbe penetrare la convinzione che quell'aggiunta in una forma o in un'altra sarà molto probabilmente accolta dal Senato e che quindi possa compiacersi di prendere partito: o volere che sia messo in votazione il suo emendamento od accettare che si passi oltre colla fiducia nella probabile approvazione del Senato di quell'aggiunta.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Io non ho proposto aggiunte, ma solo la cancellazione di due parole: « appartenenti alla famiglia ».

Ho fatto vari quesiti su questo argomento, e le risposte che mi furono date, ne convengono ormai tutti gli oratori, non sono state troppo soddisfacenti. Mi hanno detto che la risposta alla mia proposta si avrà con l'emendamento Tassi; sento da una parte che l'Ufficio centrale l'accetta, mentre il ministro fa delle riserve.

Dunque non sono io che ho dei dubbi sul concetto della legge. Io accetto tutti i criteri esposti dal relatore; questa legge è fatta per il riposo: io accetto il riposo.

Non parlo d'igiene, di concorrenza sleale; non parlo di patria potestà, parlo di riposo. E constato che date il riposo a tutti, meno che agli appartenenti alla famiglia del commerciante o industriale.

Se il ministro non vuole accettare la mia proposta, resterà la mia dichiarazione. E dico che io non riconosco, se non una sola sosta, un solo riposo per tutti, e che non capisco perchè gli appartenenti alla famiglia siano esclusi dalla legge del riposo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho detto poc' anzi che non mi pare accettabile la proposta di subordinare l'approvazione dell'articolo in quanto ha relazione con l'emendamento del senatore Roux all'accettazione dell'articolo aggiuntivo degli onorevoli Tassi e Casana.

L'articolo 1 mira ad assicurare il riposo ebdomadario ai salariati.

Voci. A tutti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'emendamento suggerito dall'onor. Roux vorrebbe invece estendere tale divieto anche ai membri della famiglia dell'imprenditore o padrone. È un principio nuovo. Poichè tutte le leggi sul lavoro riflettono i salariati, ed i rapporti di essi con l'imprenditore. Aggiungo che quelli del padre di famiglia coi suoi, son regolati dal Codice civile. E tanto meno può reputarsi subordinata una disposizione all'altra, ove si consideri che qui si parla di lavoro nelle aziende industriali e commerciali, e l'emendamento Tassi-Casana si riferisce all'obbligo della chiusura di tutti gli esercizi di indole commerciale, per evitare una concorrenza che i proponenti reputano ingiusta.

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Mi duole di non potermi associare all'opinione dell'onorevole ministro, da lui espressa circa il principio informatore del disegno di legge, che è così ben definito dalla relazione dell'Ufficio centrale. In questa, difatti, è stabilito il principio generale del riposo settimanale, « consigliato da ragioni di ordine fisiologico, comuni all'odierna convivenza sociale ».

È evidente che si vuole, non come il ministro afferma, evitare lo sfruttamento de' soli operai salariati, ma rendere per tutti obbligatorio il riposo settimanale, poi che la continuità del lavoro rovina la salute e abbrevia la vita umana.

Or l'onorevole senatore Roux dice: si sopprima dall'art. 1 l'inciso « non appartenenti alla loro famiglia », perchè, egli osserva, non si tratta di lavoro familiare, che si compia nelle pareti domestiche, bensì di un'azienda industriale o commerciale, il cui intraprenditore o direttore sia un padre di famiglia, il quale, restando fermo l'inciso, avrebbe l'obbligo di concedere il riposo a' soli operai salariati, non a quelli che gli appartenessero per vincoli di parentela.

Io concordo pienamente nella osservazione dell'onorevole senatore Roux, essendo chiaro, a parer mio, che se si conservasse l'inciso, verrebbe a sanzionarsi la enormità, secondo

cui l'intraprenditore padre di famiglia, pur non potendo sfruttare gli operai salariati, avrebbe l'assoluto arbitrio di sfruttare i propri figliuoli e tutti gli altri congiunti di sangue suoi dipendenti.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Non ho che da rispondere una sola parola.

Se tanto insistono gli onor. Roux e Di Marzo, vuol dire che essi sospettano che nel nostro Stato i padri non sono che appaltatori del lavoro dei figli; ma di questo non si preoccupa il legislatore. Questi si occupa di rapporti industriali non di rapporti di famiglia, e se su questo punto inconvenienti possono avvenire, questi riguardano il diritto civile e penale e la convivenza domestica che non entra nel concetto di questa legge.

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. L'onorevole senatore Arcoleo, col suo agile intelletto, crede giustificare la non soppressione dell'inciso, proposta dall'onorevole senatore Roux. Per me e per il collega Roux, mantenerlo è una incongruenza, perchè si ferisce, così, il principio fondamentale della legge, che sanziona l'obbligo, nei direttori e negl'intraprenditori di aziende commerciali, di accordare a tutti, indistintamente, i loro dipendenti, senza alcuna eccezione, il riposo festivo settimanale.

L'onorevole senatore Arcoleo si appella a non so quale alta moralità degli Stati, o a non so che altro. Le disposizioni dell'articolo non si riferiscono punto nè poco all'ordinamento della famiglia e all'esercizio dell'autorità paterna.

Qui trattasi d'un intraprenditore che, per esser padre di famiglia e nella cui azienda sieno occupati suoi parenti, non verrebbe obbligato a concedere ad essi il riposo festivo, mentre cotesto riposo egli sarebbe costretto ad accordare a' suoi salariati.

Questa la contraddizione, che l'onorevole senatore Roux ed io vorremmo eliminata. Ecco tutto.

PRESIDENTE. L'onor. Roux non ha ritirato il suo emendamento, il quale consiste nella soppressione all'art. 1º delle parole: « apparte-



menti alle loro famiglie »; quindi pongo ai voti il primo comma dell'art. 1, che rileggo:

Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Coloro che lo approveranno, respingeranno con ciò la soppressione proposta dall'onorevole Roux.

Chi approva la prima parte dell'articolo 1° è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato; quindi l'emendamento Roux è respinto).

È pervenuto in questo momento alla Presidenza un altro emendamento all'art. 1 proposto dall'onor. Tommasini, il quale vorrebbe che in questo stesso 1° comma invece di dire « un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 », si dicesse: « un giorno solare di riposo dal lavoro per ogni settimana ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego l'onorevole senatore Tommasini di non insistere.

Il periodo del riposo è regolato ad ore in tutte le legislazioni, perchè così si rende più facile l'applicazione della legge.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho chiesto di parlare per giustificare la mia proposta di emendamento. Se non fosse indicato che si deve dare un giorno di riposo solare, potrebbe accadere che si desse il riposo dalla metà del giorno precedente alla metà del susseguente, e ciò credo che non risponderebbe ai fini della legge. La mia modificazione di forma lascia del resto le cose come sono; soltanto le determina in modo da non far nascere equivoci.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le regole stabilite nelle

disposizioni degli articoli 1, 2 e 3, per effetto delle quali il periodo di riposo ha la durata di 24 ore da concedersi normalmente la domenica, non lasciano alcun dubbio che esso debba sempre essere di un intero giorno. Con questi articoli infatti si sancisce che le 24 ore debbono essere consecutive e si aggiunge il divieto di aumentare le ore di lavoro nei giorni che precedono e seguono il giorno del riposo settimanale.

L'emendamento del senatore Tommasini non solo non gioverebbe a rendere più precisa la disposizione della legge, ma potrebbe ingenerare equivoci. Inoltre, accogliendolo, si dovrebbero mutare non solo gli articoli già votati, ma modificare quelli che concernono i turni, i compensi ed altri.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Tommasini nel suo emendamento?

TOMMASINI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Coloro che approvano l'emendamento del senatore Tommasini, di dire cioè: « un giorno solare di riposo dal lavoro per ogni settimana » invece di « un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana », sono pregati di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'intero articolo 1° nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'art. 1 non si avrà:

a) Per tutto il periodo di lavorazione, nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) Per dieci settimane all'anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;

c) Per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale indicherà le condizioni e le modalità con le quali tali esenzioni saranno concesse.

(Approvato).

## Art. 3.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Nondimeno potrà compiersi di domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericoloso per gli operai;

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell'energia elettrica, canali per la condotta dell'acqua usata come forza motrice, così per conto proprio come per conto di terzi;

c) per la compilazione dell'inventario dell'anno;

d) per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge; e in tutte le industrie affini e similari;

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione dovrà darsi immediato avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Ho chiesto la parola per sapere che cosa significhi l'aggiunta dell'Ufficio centrale alla lettera *d*, dove si dice « per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge; e in tutte le industrie affini e similari ». Che cosa s'intende con queste ultime parole? Io non ne comprendo il significato, mi sembrano superflue e propongo che si sopprimano.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nel suo emendamento alla lettera *d* di questo articolo, poichè potrebbero derivarne dubbi e incertezze, tanto più che nelle disposizioni dell'art. 15 si parla delle

industrie affini, in relazione ai regolamenti speciali, che sono i soli nei quali converrà dar norme che garantiscano e regolino l'attuazione della legge.

ARCOLEO, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo, non si era soppresso l'inciso, perchè la relazione era già stampata.

PRESIDENTE. Consentendo il ministro e l'Ufficio centrale alla soppressione di questo inciso, metto ai voti l'art. 3 così modificato.

(Approvato).

## Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui;

3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

4° industria del caseificio;

5° industrie che rispondono a necessità pubbliche;

6° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

7° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

8° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

9° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

10° imprese di pompe funebri;

11° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

12° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi.

La designazione dei rami di industria compresi nei nn. 1, 2, 3 e 5 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti Reali.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Molti oratori hanno giustamente lodato la dotta e lucida relazione che a questo disegno di legge ha premessa il nostro Ufficio centrale ed il relatore senatore Arcoleo: ed

io mi onoro di unire la mia parola a quella degli altri oratori che mi hanno preceduto, ma non posso mancare di aggiungere un sincero encomio al Ministero per il modo accurato, savio e diligente con cui è stato redatto questo disegno di legge, preparato con opportune inchieste, larghe informazioni ed accurato studio di tutte le precedenti discussioni; per il che il medesimo nostro Ufficio centrale non ebbe a farvi che piccolissime variazioni, più di forma che di sostanza.

Tutte le precauzioni che si potevano prendere, perchè il lodevolissimo intento del riposo settimanale e festivo nella sua applicazione non riuscisse grave e dannoso alle industrie ed agli operai medesimi, sono state molto diligentemente previste, e tra gli altri specialmente opportuno è questo art. 4, nel quale si dispone che il riposo settimanale, invece che nella domenica, possa darsi in altri giorni a turno per alcune date industrie, per alcuni speciali bisogni, e per evitar gravi danni e perdite.

Ora, io prendo in esame la disposizione del n. 2, compresa in questo art. 4, nel quale è detto che il riposo settimanale si può dare per turno nelle *industrie con processi tecnici continui*. Qui io desidero che la dizione della legge sia, o meglio chiarita, o un poco allargata.

Vi sono molte industrie, nelle quali una parte del prodotto si ottiene dalle macchine lavoratrici, ed un altro da quello che si fa per via di altri operai, ed ordinariamente avviene che il numero degli operai addetti a regolare il lavoro delle macchine non rappresenta nemmeno la quinta parte di tutti gli operai.

Ora, in queste industrie il lavoro delle macchine si mantiene continuo di giorno e di notte, nei giorni di lavoro e nei giorni festivi, e ciò non perchè sia impossibile interrompere il processo di fabbricazione, ma per i gravi disturbi e per notevoli maggiori dispendi che son cagionati dalla interruzione, e perchè non è possibile aggiungere altre macchine per arrivare al pieno della produzione, e sostener la concorrenza.

Ora, io domando: nella espressione adoperata nel n. 2 dell'art. 4, *industrie con processi tecnici continui*, è compreso o no questo lavoro continuo delle macchine? È molto discutibile, e però sarebbe pregio dell'opera ag-

giungere a questo inciso che possano usare il riposo settimanale per turno anche quelle industrie che hanno un lavoro di macchine continuato. Ma questa eccezione sia ristretta solamente a quei lavoratori che sono addetti alla custodia e all'andamento delle macchine. Per queste ragioni, che io ho esposte brevissimamente, propongo un'aggiunta al n. 2 dell'art. 4 e prego la Commissione ed il ministro di volerla prendere in considerazione ed accettarla, perchè credo che sia perfettamente consona allo spirito della legge e venga a completare provvidenze che in essa sono dettate per renderne l'attuazione non grave e non nociva alle industrie.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A me pare che il concetto espresso dall'onorevole Visocchi sia implicito nella disposizione dell'articolo in esame, disposizione che provvede a quelle industrie a fuoco continuo, nelle quali, se fossero interrotti i lavori, si cagionerebbero gravi pregiudizi, o con processi tecnici che non ammettono sosta. Ma ad ogni modo, per eliminare dubbi e incertezze d'interpretazione, io non ho difficoltà ad accettare l'emendamento nel senso indicato dall'onorevole Visocchi.

ARCOLEO, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce, perchè lo ritiene comprensivo nella disposizione della legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti emendamenti anche dagli onor. Tassi e Casana.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rinnovo la preghiera ora rivolta agli onorevoli proponenti di rinviare ancora ad altra sede la discussione di questo articolo. Secondo poc' anzi notai, questo e gli articoli che vengono subito dopo contengono una serie di norme tra loro in certa guisa concatenate, e ciò fino all'art. 9. Quello aggiuntivo degli onorevoli Tassi e Casana troverebbe il suo posto subito dopo l'art. 10, nel quale si legifera sul modo in cui si deve e da chi regolare l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

Spero che si riconosceranno giuste queste mie osservazioni, e che verrà accolta la mia proposta.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Avevo domandato la parola precisamente per sottoporre al Senato ed all'onorevole ministro se non credeva che fosse molto meglio, anzichè fare un'aggiunta all'articolo 4, farne un articolo apposito. L'onorevole ministro ha anticipato la mia osservazione precisando il luogo.

TASSI. Mi associo anche io a quanto ha detto l'onor. Casana.

PRESIDENTE. Rimane ora l'aggiunta proposta dall'onor. Visocchi che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale hanno accettato, vale a dire, al numero 2 aggiungere « o con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO. Nell'art. 4 fra le varie industrie che possono avere il riposo settimanale per turno, al n. 5 sono indicate genericamente quelle che rispondono a necessità pubbliche.

Tale formula è eccessivamente generica, e indica troppo o niente. Tutte le industrie che esistono rispondono a qualche necessità pubblica, altrimenti decadrebbero.

E con quale definizione vogliamo contenerli nei limiti di un regolamento? Non vi è altro che precisare che si tratta di « servizi pubblici ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho già ricordato che si dà al potere esecutivo la facoltà di emanare un regolamento, in cui si specificheranno le industrie indicate nella legge con una formula complessa e comprensiva, e ciò per evitare una casistica, della quale sono noti gli inconvenienti ed i pericoli, anche quando l'enumerazione non è tassativa. Ed è perciò che si è preferito di indicare i gruppi d'industrie ai quali la legge si applica, lasciando che siano specificate nelle norme regolamentari da emanarsi per ciascuna industria o gruppi d'industrie affini. Tale facoltà è necessaria sia per tener

conto delle varietà e dei progressi della tecnica industriale, sia delle speciali condizioni che potranno verificarsi ed essere valutate sui singoli casi.

SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO. È giustissimo ciò che dice l'onorevole ministro, ma allora bisognerebbe anche precisare un poco meglio, perchè il regolamento non sconfini e non diventi più importante della legge. Bisognerebbe appunto riferirsi ai servizi di pubblica necessità; ed allora starebbe bene la definizione che proponevo, cioè: « di industrie che rispondano a necessità di servizi pubblici ». Con questa aggiunta non avrei altro da osservare. Se ho ben capito, l'onorevole ministro ha appunto voluto parlare di quelle, perchè tutte le industrie sono necessarie, ma se vi è una ragione di fare una eccezione, questa è solamente per i servizi pubblici.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non potrei aderire alla proposta dell'onorevole Sonnino. È vero che alcune tra le industrie che rispondono a necessità pubbliche, costituiscono allo stesso tempo servizi pubblici; ma non tutte. Ad esempio, tra altre, la panificazione, i lavori portuali, le riparazioni alle navi in tempo di navigazione. Bisogna quindi lasciare che, secondo già notai, se ne faccia l'indicazione nel regolamento, il quale di certo non comprenderà tra le industrie di necessità pubblica quelle che tali non siano. E si noti che col progresso nuovi bisogni possono influire a far sì che altre che oggi non lo sono lo diventino e cessino di esserlo altre che lo sono. Non basta dunque indicare, come propone l'onorevole senatore Sonnino, le industrie destinate a servizi pubblici come l'illuminazione, fornitura dell'acqua potabile ed altri.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Pregherei l'onor. Sonnino di non insistere, perchè necessità pubblica non è lo stesso che servizio pubblico; le necessità pubbliche si riferiscono in genere a tutto un complesso di cose che s'impongono come bisogni reali, e che possono riferirsi

alla convivenza civile, senza che abbiano caratteri di servizi pubblici.

Quindi mi pare che si debba lasciare la dizione come è; nè c'è da temere del regolamento, perchè son sicuro che di fronte a questa legge la quale lascia così largo margine, il ministro avrà tanto spirito di misura, che resterà sempre al di qua, anzichè andare al di là, perchè, in ogni modo, gli eccessi sarebbero tutti a danno del Governo, come fomite di dissidi, perturbamenti e conflitti.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io domanderei, se fosse possibile, una semplice trasposizione: vorrei cioè che il n. 5 prendesse il posto del n. 12; e così le industrie che rispondono a necessità pubblica fossero lasciate in ultimo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto la trasposizione.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Avrei una breve osservazione da fare, che esprime una mia tendenza a levare tutto quello che è superfluo. Al numero 12, che diventerebbe 11 dopo la proposta circa le pompe funebri, fatta dall'onorevole Tassi, si dice che il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica, quando si tratti di rivendite di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi. Io pregherei il ministro e il relatore di levare quell'« anche se vi sia annessa la rivendita di altri generi » perchè questo è un vero eccitamento per taluni rivenditori di private a fare la concorrenza a coloro che non hanno rivendita di tabacchi.

Ora, non c'è bisogno di eccitare i rivenditori di tabacchi perchè facciano altri commerci in concorrenza di coloro che non possono farli.

Io invoco una piccolissima soppressione, e desidererei che il relatore e il ministro la facessero propria.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. L'onor. Roux permetta che io gli risponda brevi parole. Noi dobbiamo aver riguardo alle condizioni di diversi comuni. Quell'aggiunta si è fatta per tenere in considerazione questo fatto, e io non credo che mantenendola ci possa essere alcun pericolo.

Ad ogni modo sarei grato all'onor. Roux se egli volesse spiegar meglio il suo pensiero.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Io domando all'onorevole Arcoleo se dicendo rivendite di generi di privativa, non abbia detto tutto quello che vuole.

Ci sarà anche una rivendita di generi di privativa che eserciti pure un commercio di altri generi, ma questo commercio sarà esercitato ugualmente senza bisogno di disporre nella legge. Io non amo nè le leggi, nè le cose superflue, ed aggiungere « anche se vi sia annessa la vendita di altri generi », è proprio far sapere a tutti i rivenditori di tabacchi che, se essi vogliono fare qualunque altro commercio, anche contro la presente legge, lo possono sotto l'insegna Reale dei sali e tabacchi.

Dal momento che è permessa la rivendita di generi di privativa, non occorre altro.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Debbo dare una spiegazione. Nelle grandi città o anche nelle città medie questo pericolo non esiste, perchè le rivendite di tabacchi resteranno quello che sono. Ma in tutti i piccoli comuni, creda pure il senatore Roux, che a tutte le rivendite di generi di privativa c'è annessa una piccola enciclopedia, per dir così, di merci che risponde a tutti i più urgenti bisogni della vita quotidiana.

Dunque se nelle grandi e medie città non c'è questo pericolo, quest'aggiunta provvede solo alle circostanze reali dei piccoli comuni. Non so perchè l'onor. Roux tenga tanto a che essa sia tolta. L'Ufficio centrale da parte sua vi insiste.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare opportuno di osservare che se si dicesse soltanto, come si suggerisce, che è permessa la rivendita di generi di privativa e non si aggiungesse secondo è proposto dal Ministero e dall'Ufficio centrale: « anche se vi sia annessa la rivendita di altri generi », la conseguenza sarebbe che, nell'ipotesi dell'unione dei due esercizi, il giorno del riposo si dovrebbero chiudere entrambi, e il riposo non potrebbe darsi per turno. È il

Ministero delle finanze che ha voluto evitare tale pericolo, ed io ho dovuto aderire perchè le sue osservazioni erano giuste. E quindi l'aggiunta in questione è necessaria, se non vogliamo diminuire i proventi che lo Stato trae dalle rivendite di generi di privativa, ed in pari tempo creare un serio ostacolo al collocamento di esse.

È noto infatti che specialmente in molte località il solo esercizio della rivendita dei generi di privativa non basterebbe neppure alle spese di esso.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Io vorrei pregare gli egregi preopponenti di riflettere sul numero quinto dell'art. 4, ove è detto: « Industrie che rispondono a necessità pubbliche ». Se si legge tutto l'articolo, chiaramente si vede, e d'un tratto, che vi si parla di industrie tutte quante rispondenti a necessità pubbliche. Pare a me, quindi, che sia inutile quell'aggiunta, di dire cioè in un numero speciale ciò che è comune a tutti i numeri dell'art. 4. Essa sarebbe un pleonasma, e renderebbe molto difficile, se non anche arbitraria, l'intelligenza del numero stesso, nonchè degli altri.

Io ho ben fatto attenzione alle risposte che tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore hanno dato alle osservazioni dell'onorevole Sonnino, ma debbo confessare che esse non mi hanno persuaso. Industrie che rispondono a necessità pubbliche son tutte quelle indicate specificamente negli altri numeri. Capirei che *in fine* della enumerazione loro seguisse il cenno di *tutte in generale* le industrie richiedenti per necessità pubbliche la designazione di un giorno di riposo diverso dalla domenica; ciò servirebbe di guida nella formazione del regolamento esecutivo e nella interpretazione del testo di legge. Ma insinuare al n. 5 l'indicazione di tali industrie, *genericamente* giustificative dell'eccezione al riposo domenicale, non può ritenersi corretto. E si badi che qui si corre rischio di attribuire implicitamente al potere esecutivo una potestà che dovrebbe rimanere riservata esclusivamente al legislativo. Infatti, poichè d'indole egualmente rispondenti a pubbliche necessità essendo pure tutte le altre eccezioni al riposo domenicale, contenute nei numeri tutti dell'ar-

ticolo 4, come nell'incriminato n. 5, io non so con qual criterio si potrà egli accingere, il ministro, a determinare le sue norme nel Regio decreto esecutivo per la speciale disposizione di questo, n. 5 medesimo. E se, in difetto del criterio, che dovrebbe trovarsi nel testo della legge, e che invece non è fornito di certo dal n. 5 così come si trova ora, egli supplirà di suo capo, pare a me che non potrà non sostituire alla legge la parola del regolamento esecutivo di essa.

Non faccio il confessore, ma io penso che, mettendomi a tu per tu con chi ha scritto questo numero, e chiedendogli che cosa farebbe egli per dettare nel regolamento le norme per intendere ed applicare una formula, che è generale di sua natura e che chiamerei ecumenica, indicata perciò come caso speciale soltanto, io sono sicuro che egli confesserebbe di sentire al par di me l'imbarazzo in cui lo pone il testo di legge, imbarazzo dal quale non saprebbe come uscire. È l'imbarazzo di chi manca del lume necessario per chiarirsi intorno al senso che va riconosciuto alle parole della legge. Le necessità pubbliche, o sono un sottinteso - e questo direi che per l'appunto è un vero sottinteso di tutte quante le eccezioni e limitazioni rispettate nelle varie disposizioni della legge di cui ci occupiamo - o se sono qualche cosa di particolarmente accentuato, dovrebbe potersi dichiarare in modo espresso e specifico nel tenore stesso della disposizione; altrimenti, lo ripeto, formerebbe una clausola esplicativa generale che ai casi specialmente designati attribuisce il carattere di casi dimostrativi e non tassativi.

Io dunque vorrei proporre, non che si cancellasse il numero, ma che lo si formulasse in modo atto a dissipare i dubbi e i pericoli cui ho accennato, perchè ne sia tranquillata la mia coscienza, inquantochè le risposte che mi sono gentilmente venute e dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, mi hanno lasciato molto perplesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ARCOLEO, *relatore*. Mi dispiace che nell'agitazione del suo animo il collega Brusa non abbia, nè guardato nella relazione ministeriale, nè nel volume pubblicato a cura del Ministero, volume in cui sono indicati tutti i risultati dell'inchie-

sta, ed in cui si è fatto un elenco specifico ed analitico, ed a cui si richiama la relazione. Egli infatti non avrebbe mosso i suoi dubbi. Del resto anche nelle indicazioni fatte testè dall'onor. ministro, egli ha potuto comprendere che non era già indicato in quegli altri numeri che sono nell'articolo. E poi non è vero che tutte queste sono necessità pubbliche, nel senso proprio della parola.

Egli teme che il regolamento sconfini dalla legge; ma, onorevole Brusa, qui il regolamento non fa che indicare quei casi in cui si debba dare il riposo per turno. Dunque questo sconfinamento non ha nessuna ragione di preoccuparlo, ed inoltre se anche ci fosse una superfluità, che però non c'è, questo inciso rappresenterebbe una specie di tettoia, dove trovano rifugio tutte le necessità pubbliche senza domicilio. (*Clarità*).

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore ben poco ho da aggiungere. Se non che, a mio avviso, sembrerebbe necessario di mantenere questo comma come sta, in quanto che esso è indispensabile per il buon andamento della legge. Rifletta l'amico Brusa che sarebbe d'altronde assai difficile, e non conveniente, inserire nel testo della legge tutte queste industrie di necessità pubblica.

Seconda ragione è che queste necessità pubbliche subiscono alle volte delle vicissitudini speciali in determinate emergenze, che impongono questa cautela del turno: tutta materia perciò che trova opportuna sede in un regolamento piuttosto che in una legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se si deliberasse, come abbiamo stabilito, di posporre il numero 5 e portarlo al posto del n. 12, bisognerebbe nell'ultimo capoverso dove si dice: « designazione dei rami d'industria, ecc. », dire invece che « numero 5 », « numero 12 ».

PRESIDENTE. Va bene. Rileggo allora, con le modificazioni introdottevi, l'art. 4.

#### Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

4° industria del caseificio;

5° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9° imprese di pompe funebri;

10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

12° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

La designazione dei rami di industria compresi nei nn. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti Reali.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Potrà anche concedersi il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interruzioni di lavoro per intemperie.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Propongo che invece di cominciare l'articolo con le parole: « potrà concedersi, ecc. », si anteponga l'inciso: « il riposo settimanale potrà anche concedersi, ecc. ».

ARCOLEO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Coloro che approvano l'articolo 5 con la modificazione ultima, concordata fra il ministro e l'Ufficio centrale, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sarà rimandato alla seduta di domani.

#### Sull'ordine del giorno.

LEVI, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. È all'ordine del giorno al n. 22 il disegno di legge per la nomina di una Commissione con l'incarico d'indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, che porta di conseguenza la nomina di questa Commissione. Prego il Presidente di volerlo iscrivere fra i primi da discutersi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io faccio preghiera che sia posto all'ordine del giorno il disegno di legge sulle zolfare, del quale è relatore il senatore Amato-Poiero, perchè ha carattere di vera urgenza.

PRESIDENTE. Osservo che non è stata ancora distribuita la relazione.

Ad ogni modo, se il Senato consente, il progetto cui hanno accennato il senatore Levi ed il ministro, saranno posti all'ordine del giorno prima di altri progetti di minore importanza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riposo settimanale (N. 390 - *seguito*);

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (N. 463);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (Numero 555);

Nomina di una Commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra (N. 566 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327);

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Stazione di granicoltura in Rieti (N. 454);

Costruzione in comune autonomo della frazione Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso (N. 513);

Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena (N. 563);

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 550);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Concorso dello Stato nelle spese per la settima Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia (N. 532);

Sessioni d'esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (N. 523);

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906 (Numero 549);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 553);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 540);



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1907

Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo (N. 546);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907 (N. 542);

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto (N. 559);

Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 551);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 556);

Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 relativa a permuta di immobili (N. 541);

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia (N. 539);

Convenzione internazionale firmata all'Aja il 21 dicembre 1904 intesa a facilitare la missione delle navi ospitaliere in tempo di guerra (N. 530).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 6 giugno 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.